GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — SABATO 5 DICEMBRE — NUM. 285

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **644** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875 n. 2554 (serie 2ª), colla quale fu istituita la tassa d'ingresso nei musei, gallerie e scavi archeologici;

Veduta la relazione in data 14 settembre 1891, del R. Commissario per le antichità e belle arti della Sicilia; ed il rapporto in data 12 ottobre 1891 dell'ufficio per la conservazione dei monumenti della detta isola;

Considerato che un notevole provento può derivare all'erario dalla istituzione di una tassa d'ingresso al Chiostro di Santa Maria Nuova in Monreale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita la tassa di centesimi cinquanta per gli adulti e di centesimi venticinque pei fanciulli di età inferiore ai dodici anni, per l'ingresso al Chiostro di Santa Maria Nuova in Monreale, eccetto nelle domeniche e nelle feste stabilite dalla legge 23 giugno 1874 n. 1968.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° dicembre 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 novembre 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Num. ... della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 28 giugno 1871 num. 286 (serie 2ª) e la legge 8 luglio 1883 n. 461 (serie 3ª);

Considerato che è necessario ed urgente, come l'esperienza ha dimostrato, determinare i mezzi con i quali il Nostro Governo deve assicurare l'adempimento dei doveri imposti dalle dette leggi ai proprietari di biblioteche e collezioni artistiche fidecommissarie;

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio il regolamento, unito al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871 num. 286 (serie 2ª) e della legge 8 luglio 1883 n. 1461 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 23 novembre 1891.

UMBERTO

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871 n. 286 (serie 2ª) e della legge 8 luglio 1883 n. 1461 (serie 3ª).*

Art. 1.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, i proprietari delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e d'antichità, comprese nella disposizione dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871 n. 286 (serie 2ª), debbono denunciare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esistenza delle gallerie, biblioteche e collezioni medesime, producendo copia legale dell'atto costitutivo delle medesime, e di quelli che li hanno confermati, sviluppati, completati o altrimenti modificati.

Art. 2.

Tale denuncia deve contenere:

1° L'indicazione della sede della galleria, biblioteca o collezione, del numero dei locali e la sommaria descrizione di essi, quali erano all'atto della attuazione della legge 28 giugno 1871, e quali eventualmente si trovassero alla pubblicazione del presente decreto;

2° Il catalogo delle opere che le costituiscono;

3° La dichiarazione se pel titolo di fondazione, ovvero per concessione dei proprietari, e da qual tempo il pubblico sia ammesso a visitarle e con quali condizioni.

Art. 3.

Le gallerie, biblioteche e collezioni, alle quali si applica il presente regolamento, non possono essere trasportate dalla loro sede senza averne ottenuto il *nulla osta* dal Ministro della Pubblica Istruzione, il quale potrà rifiutarlo:

1° Quando, a norma del titolo di fondazione, il locale debba considerarsi parte integrante della galleria;

2° Quando il locale nel quale si volesse trasferirle non presentasse le condizioni di sicurezza, di custodia, di conservazione e per le gallerie che si aprono al pubblico, di comodità, che il Ministro riterrà necessarie.

Art. 4.

Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà ordinare in ogni tempo una ispezione per accertare l'esistenza delle opere d'arte costituenti le gallerie, biblioteche e collezioni suddette, il loro stato di conservazione e di custodia, e potrà, per assicurarla, valersi di tutte le facoltà che gli sono conferite dalle leggi.

Art. 5.

Le gallerie, biblioteche e collezioni soggette all'art. 4 della legge 28 giugno 1871 succitata, che dopo la pubblicazione della legge stessa fossero state trasportate in altra sede, dovranno, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, se per alcuno dei motivi preveduti nell'articolo 3 sarà ordinato dal Ministro della Pubblica Istruzione, essere riportate nella sede primitiva.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. VILLARI.

Il Numero **CCCLXXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 18 dicembre 1890, col quale si autorizzò il Comune di S. Giovanni in Fiore ad applicare nel 1890 la tassa sul bestiame in base a tariffa eccedente per alcune specie di animali i limiti ordinari della tassa rispettivamente fissati dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione in data 25 maggio 1891 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere la stessa tariffa pel 1891;

Veduta la deliberazione 16 giugno 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza che approva quella succitata del Comune di S. Giovanni in Fiore;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di S. Giovanni in Fiore di mantenere pel 1891 rispetto alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tariffa:

Tori lire otto (L. 8) per capo; buoi, cavalli e cavalle, muli e mule lire sei (L. 6); vacche lire quattro (L. 4); capre e pecore cent. ventiquattro (L. 0,24).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

REGOLAMENTO *per la coltivazione indigena del tabacco, annesso al R. Decreto 12 novembre 1891 n. 643, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 1° dicembre n. 281.*

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPITOLO I.

Concessione della coltivazione.

Art. 1.

La coltivazione del tabacco è permessa:

a) per le Manifatture dello Stato;

b) per esportarne il prodotto all'estero;

c) per esperimento.

Art. 2.

Le coltivazioni, il prodotto delle quali è destinato alle Manifatture dello Stato, sono ristrette alle zone annualmente determinate.

L'Amministrazione nel concederle, indica, insieme ai prezzi unitari per specie e per classe ai quali si assume di acquistare i prodotti, le caratteristiche di questi, le norme per la formazione dei tipi che debbono servire di base alla classificazione e quelle speciali di coltura e di allestimento che crede più giovevoli per ottenere prodotti confacenti agli usi delle Manifatture.

Art. 3.

Le coltivazioni indicate alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 possono essere fatte in qualunque punto del territorio nazionale, sotto l'osservanza delle condizioni specificate nei seguenti articoli, e salvo le eccezioni indicate nell'articolo 4, senza altra ingerenza da parte dell'Amministrazione, all'infuori delle prescrizioni necessarie per la tutela della privativa.

Art. 4.

Nelle zone doganali potrà essere vietata la coltivazione per le Manifatture dello Stato e non autorizzata quella per l'esportazione o per esperimento.

Art. 5.

Qualunque sia lo scopo della coltivazione, occorre un'annua licenza.

Questa è accordata esclusivamente ai possessori a titolo di dominio, di usufrutto o di locazione del terreno da coltivare, ovvero ad associazioni di detti possessori solidariamente coobbligati.

Quand'anche non si abbia un'associazione legalmente costituita, la licenza può essere intestata a più persone, ciascuna delle quali si trovi nelle accennate condizioni di proprietario, usufruttuario od affittuario di tutti i terreni dichiarati o di una parte di essi.

In questo caso i diritti, gli obblighi e le responsabilità che ciascuno dei dichiaranti assume, s'intendono estesi a tutti gli altri solidariamente.

Tanto le associazioni, quanto i concessionari di licenze collettive, sono di regola esonerati dal prestare la garanzia di cui all'articolo 9. Quest'obbligo può essere loro imposto tutte le volte che l'Amministrazione ne ravvisi la necessità.

Art. 6.

Agli effetti del presente regolamento sono ritenuti:

a) per *coltivatore* o *coltivatori* colui o coloro ai quali, a termini dell'articolo 5, può essere rilasciata licenza di coltivare:

b) per *coltivatore speciale* colui che è dal coltivatore concessionario di licenza incaricato di eseguire, dirigere o sorvegliare la coltivazione, e come tale indicato nella dichiarazione di coltivazione;

c) per *operai* ed *operaie* quelle persone che sono ad bite per la materiale esecuzione delle operazioni di campagna, di governo e di deposito dei tabacchi;

d) per *procuratore* colui che, munito di *speciale* atto di procura; è incaricato di assistere non solo alle operazioni di campagna, di governo e di deposito dei tabacchi, ma ancora a quelle della consegna in magazzino, della firma della liquidazione e della riscossione del relativo prezzo;

e) per *rappresentante* colui che è indicato come tale nella dichiarazione di coltivazione per assistere soltanto alle operazioni di campagna, di governo, di deposito e di consegna dei tabacchi e per firmare i relativi atti, comprese le liquidazioni delle somme dovute per il tabacco consegnato.

Art. 7.

Le associazioni di coltivatori ed i firmatari di dichiarazioni collettive, devono preventivamente indicare la persona destinata a rappresentarli nei rapporti coll'Amministrazione, o come procuratore o come semplice rappresentante.

Tutte le intimazioni di atti e tutti i provvedimenti concernenti le coltivazioni, quando siano notificati al procuratore od al rappresentante, si hanno per notificati od intimati al concessionario.

Art. 8.

Tutte le operazioni di verificazione e di accertamento, per le quali è prescritta la compilazione di verbale, si devono compiere dagl'impiegati dell'Amministrazione coll'assistenza di due testimoni da essi scelti quando, debitamente invitato, non v'intervenga il concessionario, o il suo rappresentante o procuratore.

Non è necessario tale invito per le visite straordinarie.

Quando occorre la presenza di testimoni durante la coltivazione o nei locali di cura, la spesa è a carico del coltivatore; nelle altre operazioni è a carico dell'Amministrazione.

Art. 9.

Per ottenere la licenza di coltivare è necessario:

a) presentare apposita dichiarazione nei moduli prescritti, e se si tratta di coltivazione per le manifatture dello Stato, nei termini stabiliti;

b) prestare una garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla coltivazione mediante cauzione o fidejussione.

Quando la garanzia sia costituita da una cauzione, la valutazione di questa è fatta:

1° per l'intera somma che deve rappresentare, se si tratta di deposito in numerario;

2° al corso di borsa dell'ultimo semestre, se si tratta di deposito in titoli dello Stato sia nominativi, sia al portatore;

3° a nove decimi del valore di perizia, se si tratta di ipoteca su terreni;

4° ad otto decimi se si tratta di ipoteca sui fabbricati.

Quando non si tratti di prima ipoteca, dai valori così ridotti devono esser pure detratte le passività.

I fabbricati inoltre, devono essere tenuti assicurati contro l'incendio fino allo svincolo della cauzione o per un valore pari almeno alla cauzione stessa.

Art. 10.

La dichiarazione per la coltivazione deve essere corredata:

a) della procura speciale, quando il coltivatore o l'associazione di coltivatori si faccia rappresentare da un procuratore;

b) per le coltivazioni per l'esportazione, della mappa catastale, e dove essa non esista, di un tipo planimetrico del terreno nel quale s'intende fare la coltivazione, segnandovi il perimetro della zona o superficie limite di cui all'articolo 79.

Art. 11.

La dichiarazione deve indicare:

a) Il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio di colui o di coloro ai quali dovrà essere intestata la licenza, o la denominazione e sede dell'associazione col nome di tutti i suoi componenti;

b) Il nome, cognome e il domicilio della persona che il coltivatore, i coltivatori, o l'associazione, intendessero delegare, a norma di legge, quale procuratore, o rappresentante, tanto sulle coltivazioni quanto presso i locali destinati al governo dei prodotti, e, nel caso di coltivazione per le Manifatture dello Stato, anche per l'assistenza alla perizia del tabacco, per la firma della liquidazione e per la riscossione del relativo prezzo;

c) Il nome, cognome, paternità e domicilio del coltivatore o dei coltivatori speciali;

d) Se il dichiarante o dichiaranti intendono di seminare il tabacco; o di acquistarne le piantine;

e) La ubicazione, la denominazione, quando vi sia, dei terreni da-

destinarsi alla coltivazione; e, nelle coltivazioni per le Manifatture, la proprietà, i confini, l'estensione precisa dei terreni stessi, se irrigui od a secco, e il numero degli appezzamenti;

f) Il numero delle piante che si vogliono coltivare e la specie del seme, salve le limitazioni del manifesto relative alle coltivazioni per le Manifatture dello Stato;

g) I locali destinati al governo ed alla custodia delle foglie;

h) Le garanzie offerte dal dichiarante o dichiaranti, o il modo come sarà prestata la cauzione secondo i casi;

i) L'accettazione di tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti riflettenti la coltivazione del tabacco, e, se la dichiarazione si riferisce a coltivazione per le Manifatture dello Stato, l'accettazione delle condizioni e prescrizioni stabilite col relativo manifesto annuale.

Art. 12.

Sono esclusi dalla coltivazione:

a) Coloro che per sentenza dell'Autorità giudiziaria o per decisione dell'Autorità amministrativa pronunziata nel modo stabilito dalla legge doganale, siano stati riconosciuti colpevoli di contrabbando, e coloro a carico dei quali sia in corso procedimento per reato di contrabbando;

b) Coloro che, richiesti dall'Agente, non abbiano licenziato dal loro servizio nelle coltivazioni persone colpite da qualcuno dei motivi di esclusione indicati nel precedente alinea a;

c) Coloro che per sentenza dell'Autorità giudiziaria siano stati riconosciuti colpevoli d'ingiurie, di minaccie, o di resistenza verso gli impiegati o le guardie di finanza nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza ed in causa di queste, e coloro contro i quali sia in corso un procedimento giudiziario per lo stesso titolo;

d) Coloro che non abbiano esattamente soddisfatto alle condizioni accettate colla dichiarazione di cui agli articoli 9 e 10, od abbiano ammesso scientemente nelle coltivazioni come operai od operaie persone colpevoli di contrabbando;

e) Coloro che abbiano debiti verso l'Amministrazione.

Inoltre:

f) Coloro che chiedono di coltivare per le Manifatture dello Stato:

1° che abbiano i terreni fuori del territorio dei comuni designati nei manifesti, o situati in località per le quali le domande di coltivare non raggiungono, nell'insieme, il numero minimo di piante stabilito col manifesto per una circoscrizione di servizio;

2° i cui terreni non siano atti a produrre buoni tabacchi, perchè alberati irregolarmente in modo che l'alberatura possa nuocere al regolare sviluppo delle piante di tabacco, o non permetta di lasciare uno spazio vuoto del raggio di uno o due metri intorno a ciascun albero, secondo l'altezza di questo, o sia in condizioni da recare impedimento alla regolarità ed alla speditezza delle verificazioni e delle operazioni di sorveglianza;

3° che non abbiano locali sufficienti ed adatti per la conservazione e per il governo dei tabacchi, o li abbiano in condizioni tali da non presentare la necessaria sicurezza contro i casi di furto;

4° che per *tre* successive raccolte abbiano dato tabacco interamente assegnato alla infima classe, salvo i casi d'infortuni notori;

5° che nelle campagne precedenti abbiano coltivato specie di tabacco diverse da quelle indicate nella licenza;

6° che per due anni consecutivi non abbiano approfittato del conseguito permesso di coltivare, od abbiano piantato meno di due terzi del numero di piante loro accordato, quando non siano accettate dall'Amministrazione le offerte giustificazioni;

g) Coloro che chiedono di coltivare per l'esportazione o per esperimento, in zone sprovviste dei locali per l'ufficio e l'abitazione del personale di vigilanza; e che non dispongono per la cura dei tabacchi di locali segregati da quelli di abitazione.

Art. 13.

Le esclusioni sopraindicate sono temporanee. Però coloro che furono riconosciuti colpevoli dei fatti contemplati alle lettere a e c del precedente articolo, non possono essere riammessi alla coltivazione che dopo trascorso il termine di 5 anni dall'espiazione della pena, salvo, per le conclusioni ai sensi della lettera c, che il Comitato tecnico dei tabacchi, trascorsi 3 anni, decida altrimenti su domanda dell'escluso.

In tutti gli altri casi, l'esclusione non può mai durare oltre il termine massimo di anni 3.

I motivi di esclusione valgono, tanto per le persone dei coltivatori, quanto per quelle dei coltivatori speciali, procuratori, rappresentanti e periti.

Art. 14.

La licenza deve indicare:

a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del coltivatore o dei coltivatori, o la denominazione e sede dell'associazione, ed il nome, cognome, paternità e domicilio del procuratore o rappresentante, quando vi sia;

b) il nome, il cognome, la paternità e domicilio del coltivatore o coltivatori speciali;

c) gli obblighi imposti per la coltivazione di cui si tratta;

d) nelle licenze relative alle coltivazioni per le Manifatture, la delimitazione del terreno, il numero delle piante da coltivare e la specie del seme;

e) nelle licenze riflettenti le coltivazioni per l'esportazione o per esperimento, l'ubicazione e la denominazione, quando vi sia, del terreno di cui si dispone per la coltivazione, il numero delle piante accordato per ciascuna specie di tabacco, e dei locali assegnati al prosciugamento e governo delle foglie, non che gli altri locali pel successivo deposito delle medesime.

Art. 15.

La seminagione può esser fatta per uso delle coltivazioni proprie e per la vendita delle piantine. Prima di avere ottenuta la licenza di coltivazione non si può effettuare la seminagione senza permesso rilasciato dall'Agenzia a domanda di coloro che intendono valersi di tale concessione.

Nelle coltivazioni per le Manifatture, l'Agenzia può prescrivere speciali norme per la buona riuscita dei semenzai.

Art. 16.

Tanto le domande, quanto i permessi per la seminagione, oltre la indicazione del nome e del cognome del coltivatore o coltivatori, o la denominazione o sede dell'associazione, e quella del proprietario del fondo, devono indicare:

a) La situazione e superficie metrica del semenzaio;

b) La specie del seme;

c) La destinazione delle piantine.

Art. 17.

Non è permessa la seminagione a coloro che siano esclusi dalla coltivazioni ai termini dell'articolo 12.

Non è rilasciato permesso di seminagione per località che si trovassero troppo distanti dalla sede degli uffici di vigilanza o che fossero difficilmente sorvegliabili.

Art. 18.

Prescrizioni uguali a quelle pei semenzai si applicano ai vivai che per condizioni o consuetudini locali si dovessero formare per l'allevamento delle piantine prima del loro definitivo trapiantamento nelle coltivazioni.

CAPITOLO II.

Operazioni di campagna – Accertamenti ed addebiti.

Art. 19.

Senza permesso dell'Agenzia non si possono levare le piantine dai semenzai o dai vivai; in difetto, le piantine esportate sono considerate come di contrabbando.

Art. 20.

Il trapiantamento, si deve fare di seguito e senza interruzione, tranne il caso di forza maggiore, od altri eccezionali, pei quali ultimi di volta in volta dà il permesso l'Agente o chi dirige il servizio di vigilanza.

Ultimato il trapiantamento, il concessionario, non più tardi del giorno successivo, ne deve dare avviso all'impiegato che dirige la

sezione di vigilanza, il quale ne dà atto al coltivatore con dichiarazione scritta.

Fino al momento della verificazione prescritta dall'articolo 22 e pel ricambio delle piantine che nell'intervallo possono deperire al campo, è lasciata al coltivatore la scelta fra la conservazione dei semenzai o vivai ordinari, e la formazione di speciali vivai tra i filari della piantagione.

Nel primo caso le piantine ancora esistenti nel semenzaio o vivaio, sono, in presenza dell'impiegato che dirige la sezione di vigilanza, ridotte alla quantità che l'impiegato stesso crede sufficiente ai ricambi, mediante la estirpazione e la distruzione di quelle stimate esuberanti.

Nel secondo caso, l'impiegato determina i punti della piantagione nei quali devono essere formati i vivai di ricambio, la disposizione ed il numero delle piantine di cui ciascuno deve essere composto. Queste sono immediatamente addebitate al coltivatore per essergli discaricate mano mano che le sostituisce alle piante deperite nella piantagione.

Tanto i vivai interposti tra i filari della piantagione, quanto i semenzai o vivai ordinari, conservati ai sensi del presente articolo, si debbono distruggere alla presenza degli impiegati avanti che siano intraprese le operazioni di prima verificazione prescritte dall'articolo 22.

Rinvenendosi semenzai o vivai non autorizzati, oppure non distrutti nei modi sovrindicati, i possessori incorrono nella pena rispettivamente della illecita seminagione o della illecita coltivazione.

Art. 21.

Le piantagioni devono essere disposte a filari in modo che si possa facilmente contare il numero delle piante e delle foglie, e, nelle coltivazioni per le Manifatture, colle distanze fra pianta e pianta prescritte dal manifesto.

Senza il permesso di chi dirige il servizio di vigilanza, non possono essere coltivati fra le piante altri vegetali, ed ancorchè permessa, tale coltivazione è subordinata alle condizioni di modo e di tempo che il detto rappresentante dell'Amministrazione credesse di prescrivere.

Fatta eccezione delle varietà di tabacco per cui l'Amministrazione somministra essa il seme ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, nel qual caso la conservazione delle piante-madri è di regola vietata, può essere tenuto, per la riproduzione, quel numero di piante che d'accordo fra gli impiegati dell'Amministrazione ed i coltivatori, si stima occorrere, in proporzione alla estensione delle coltivazioni successive.

Tali piante-madri possono essere tenute anche in luoghi separati dalle coltivazioni propriamente dette. Esse fanno parte del numero totale da addebitarsi ai singoli coltivatori.

Art 22.

Nel corso della coltivazione si fanno due verificazioni: la prima dopo il trapiantamento per accertare il numero delle piante in ciascun appezzamento; la seconda dopo la cimatura per stabilire il numero delle foglie.

Queste verificazioni sono constatate da apposito processo verbale, per determinare l'addebito al coltivatore.

Art. 23.

Per assistere alle operazioni di prima verificazione, il coltivatore deve esservi invitato almeno il giorno precedente.

Se nella verificazione il numero delle piante eccede del decimo la quantità autorizzata, si fa svellere e distruggere il di più.

Nelle coltivazioni per le Manifatture dello Stato, l'Amministrazione può pure ordinare che siano svelte e distrutte le piante i cui caratteri fossero diversi da quelli della specie di seme del quale è autorizzata la coltivazione.

Art. 24.

Quando nell'intervallo fra la prima verificazione e la seconda avvenga il deperimento di qualche pianta, il coltivatore, per ottenerne il discarico, deve darne subito avviso a chi dirige il servizio di vigilanza per la debita constatazione nel termine di giorni dieci.

Trascorso questo termine, la mancata constatazione non può impedire, nè ritardare il discarico delle piante deperite.

Art. 25.

Le foglie di terra e quelle altre che, pel loro stato il coltivatore non credesse di conservare, sono distrutte all'atto della seconda verificazione.

Art. 26.

I coltivatori devono tener le piante monde dai germogli e provvedere in tempo debito alla regolare cimatura. Ove trascurassero queste operazioni è loro assegnato un breve termine perentorio per effettuarle e, questo scaduto infruttuosamente, gli agenti dell'Amministrazione, indipendentemente dalle penalità di cui all'articolo 105, le fanno eseguire a spese dei trasgressori.

Nelle coltivazioni per l'esportazione o per esperimento, resta libera ai coltivatori la scelta del modo e del tempo per eseguire la cimatura; ma questa non può essere più oltre ritardata, quando il fiore sia sbocciato. Col preventivo consenso dell'Agenzia peraltro, nelle coltivazioni per esperimento la cimatura si può omettere per il numero di piante sufficienti ad esperimentare gli effetti di questo sistema di cultura.

Nelle coltivazioni per le Manifatture, le norme per la cimatura sono prescritte dall'Agente locale. In massima la cimatura dev'essere fatta appena spunta il bottone florale nei tabacchi destinati a lavorazioni da fiuto, ed a fiore interamente sviluppato nei tabacchi destinati a lavorazione da fumo.

Art. 27.

Dopo la cimatura si procede alla seconda delle verificazioni ordinarie di cui all'articolo 22.

L'accertamento si fa mediante contazione integrale o per iscandaglio e calcolo di proporzione, secondo la scelta del coltivatore.

Le contazioni si eseguiscono di regola nell'ordine di precedenza col quale furono chieste, qualunque sia il sistema scelto dal coltivatore. E' però in facoltà dell'Agente di modificare quest'ordine in relazione alle condizioni di maturità delle diverse piantagioni.

Art. 28.

Se una coltivazione fosse in tutto od in parte danneggiata dalla grandine o da altro infortunio, il coltivatore deve immediatamente richiedere l'Agenzia per le necessarie constatazioni e per l'eventuale discarico.

Normalmente le foglie danneggiate sono distrutte. Però, dietro richiesta del coltivatore, può l'Amministrazione permettere che siano in tutto od in parte conservate.

Art. 29.

Le mancanze di piante intere o di foglie che avvenissero nel corso della coltivazione o del governo dei tabacchi, sono constatate mediante processo verbale.

Il ragguaglio a peso delle mancanze, per l'applicazione delle penalità o dei risarcimenti, è stabilito all'atto del ricevimento, se si tratta di prodotti per le Manifatture dello Stato, ed all'atto del pesamento di cui all'art. 34, se si tratta di prodotti per l'esportazione o per esperimento.

Il ragguaglio si eseguisce prendendo per base il peso medio delle foglie consegnate.

Nel caso di mancanza di foglie per viziata o doppia cimatura, la quantità delle foglie mancanti è ritenuta eguale alla differenza tra la media delle foglie delle piante irregolarmente cimate e quella delle piante di eguale sviluppo della stessa coltivazione o di altra vicinlore, a scelta dell'Agente.

Nel caso di sottrazione di intiere partite, il peso delle foglie è computato sulla media per ogni mille piante di una delle partite più prossime, a scelta dell'Agente, alla coltivazione di quelle sottratte.

Art. 30.

Prima della seconda verificazione, la raccolta del tabacco è vietata. Trovandosi delle foglie nei locali di cura od altrove, il coltivatore incorre nella pena del contrabbando.

Art. 31.

La raccolta del tabacco coltivato per le Manifatture si deve fare

colle norme stabilite dal manifesto di coltivazione. Quella del tabacco coltivato per l'esportazione o per esperimento può esser intrapresa previo semplice avviso all'incaricato della vigilanza.

Di mano in mano che la raccolta procede, le foglie o le piante debbono essere trasportate nei locali designati alla cura.

Art. 32.

Compiuto il raccolto il coltivatore deve procedere allo svellimento degli steli o tronchi di stelo rimasti sul terreno, secondo che il raccolto è fatto a foglie, oppure a piante intere.

Nell'intervallo fra il principio del raccolto e lo svellimento degli steli, questi devono essere tenuti costantemente mondi dai getti, procedendosi in caso diverso come per i germogli sulle piante.

In massima il coltivatore è autorizzato alla conservazione degli steli o tronchi di stelo per uso di combustibile. Può peraltro l'Agenzia ordinarne la distruzione a spese dello stesso coltivatore ogni qual volta lo creda consigliato dall'interesse del monopolio.

Per la mancata distruzione degli steli, e per l'inadempimento di quelle condizioni o cautele che l'Agenzia ritenesse di prescrivere nei casi contemplati dal presente articolo, i coltivatori, su proposta dell'Agente, possono incorrere nella esclusione dalla coltivazione a tenore del precedente articolo 12, lettera *d*.

Art. 33.

Fino al tempo prefisso per la consegna nei magazzini del monopolio, o per l'imballamento od imbottamento, il tabacco deve normalmente rimanere nei locali ove fu concentrato.

Quando per qualsiasi circostanza occorra di dovere nel frattempo mutare siffatti locali, il trasporto del tabacco nei nuovi deve essere autorizzato dall'Agente o da chi dirige il servizio di vigilanza sopra domanda firmata dal coltivatore ed anche dal garante, ove ne sia il caso.

Art. 34.

Alle operazioni di imballamento od imbottamento dei tabacchi coltivati per le Manifatture dello Stato, deve precedere immediatamente la constatazione del carico delle foglie addebitate al coltivatore.

La constatazione si fa contando tutti indistintamente i mazzi delle partite e riscontrando interpolatamente per altrettanti mazzi, presi a sorte, quanti chi dirige il servizio crede necessari, il numero delle foglie contenuto in ciascuno di essi, salvo ad estendere questo riscontro anche alla totalità dei mazzi, dove l'Agente od il coltivatore lo credano necessario o dove i saggi fatti lascino dubbio sulla esattezza della prescritta uniformità.

Nelle consegne dei tabacchi per le Manifatture dello Stato, il riscontro integrale deve farsi a parte in ore fuori d'orario. La spesa del riscontro integrale resta a carico della parte richiedente. E' però a carico del coltivatore quando sia resa necessaria da mancanza di uniformità nei mazzi.

Riconoscendosi nei mazzi foglie mancanti di pezzi per sfrangiature o rotture dipendenti dai maneggi durante la raccolta e la cura o da altre simili cause, dimezzate od altrimenti mutilate, si stabilisce il loro numero mediante scandaglio, prendendo per base la quantità di dette foglie ed il numero dei mazzi nei quali furono trovate; con facoltà anche in questo caso al coltivatore di richiedere la contazione integrale.

Il peso della parte mancante è computato in ragione della differenza che si riscontra tra il peso di un determinato numero delle foglie mutilate e sfrangiate a quello dell'identico numero di foglie intere della partita di dimensioni e sviluppo equivalenti.

Art. 35.

Per la mutilazione vera e propria delle foglie, fatte a scopo di frode, è accertata la contravvenzione con verbale per l'applicazione della pena di contrabbando, qualunque sia la quantità di foglie mutilate ed il peso delle medesime.

La stessa procedura è seguita anche per le sfrangiature quando, a giudizio dell'Amministrazione, vi siano prove od indizi attendibili di frode.

Per le mutilazioni e per le sfrangiature invece, per le quali non si abbiano indizi di frode, si fa luogo alla applicazione della multa stabilita dall'articolo 104, lettera *d*.

Però, quando il coltivatore, in proporzione alle avvenute mutilazioni o sfrangiature non fraudolenti, consegni all'Agenzia una quantità di frantumi di foglie riconosciuti di legittima provenienza, il loro peso va in deduzione di quello calcolato per l'applicazione della suddetta penalità convenzionale.

Nel paragone tra il numero delle foglie riscontrato come al precedente articolo, e quello costituente l'addebito del coltivatore, è tollerata a titolo di calo dipendente dalle operazioni subite dal tabacco pel suo allestimento, una differenza in meno non eccedente la proporzione del 10 per mille, semprechè però, il peso dei frantumi e residui di foglie presentati dal coltivatore, corrisponda approssimativamente a quello calcolato per le foglie mancanti in conformità alla media della partita e specie verificata.

Art. 36.

Nel caso che a tenore dell'articolo 28 fosse continuata la coltivazione di piante danneggiate dalla grandine o da altri infortuni, sono, al momento della constatazione del danno, prelevati due campioni, di egual numero di foglie da determinarsi da chi dirige le operazioni, rappresentanti, uno le condizioni delle foglie danneggiate, o l'altro quelle delle foglie non danneggiate costituenti il resto della partita.

I due campioni sono pesati per accertare la differenza del peso fra l'uno e l'altro, la quale deve risultare dal processo verbale relativo alla operazione, e sono quindi ritirati in Agenzia o nella sede dell'ufficio di vigilanza.

Al momento della consegna delle partite al magazzino di ricevimento, o del riscontro del carico del coltivatore, per l'imballamento od imbottamento, il peso della parte integra della partita serve di base, mediante ragguagli di proporzione coi pesi dei due campioni, a stabilire il quantitativo in peso delle foglie danneggiate di cui il coltivatore deve rendere conto per la consegna, o per l'imballamento, od imbottamento.

Quando è permesso il governo delle foglie in rottura, si procede colle stesse norme.

Se per qualsivoglia circostanza, non si avessero foglie intere della partita danneggiata, o se il danno colpisse una intera zona dove esistono diverse coltivazioni, i campioni delle foglie intere devono prelevarsi dalla piantagione più vicina, o si può procedere alla prelevazione ed ai ragguagli di peso, anche per gruppi di coltivazioni a scelta di chi dirige le operazioni.

Per le deficienze di peso si procede per contravvenzione o per la applicazione delle penalità di risarcimento secondo che si abbiano o no indizi di frode.

Art. 37.

Nel computo delle foglie, di cui all'art. 34, non sono ammesse a discarico del coltivatore quelle che si sarebbero dovute distruggere e che tuttavia fossero state introdotte nei mazzi in sostituzione di altre di migliore qualità.

TITOLO II.

Coltivazione per le Manifatture dello Stato.

Art. 38.

La coltivazione del tabacco per le Manifatture dello Stato è bandita non più tardi del 30 novembre di ciascun anno con appositi manifesti.

Art. 39.

Il Ministro delle finanze, udito il Comitato tecnico dei tabacchi, determina di anno in anno, ed indica nei relativi manifesti:

a) le località nelle quali viene permessa la coltivazione e, per ciascuna di esse, l'estensione in ettari del terreno, le specie, da coltivare, il numero delle piante per ciascuna specie ed il contingente minimo di piante per ogni concessione;

b) i termini di tempo per presentare le domande di coltivare, quelli per la seminagione, per il trapiantamento, per la raccolta delle foglie e per la consegna di esse nei magazzini dell'Amministrazione;

c) il numero di piante assegnato per contingente minimo a ciascuna circoscrizione del servizio di sorveglianza. Quando però la circoscrizione abbracciasse il territorio di più provincie, viene indicato distintamente il numero delle piante assegnato alla coltivazione di ciascuna provincia, e in casi speciali questa indicazione può essere fatta per Comuni;

d) il numero di piante costituente il limite minimo per le riduzioni eventuali da praticarsi sulle richieste, a tenore dell'art. 47;

e) la distanza fra pianta e pianta;

f) il numero di foglie del quale si deve comporre ciascun mazzo o fascicolo per la consegna;

g) i magazzini di ricevimento;

h) la quota delle spese di sorveglianza a carico dei coltivatori;

i) gli obblighi ed i patti che fossero richiesti da speciali circostanze;

k) le prescrizioni di cui all'art. 2.

Art. 40.

I termini per le operazioni culturali e di consegna di cui alla lettera b) del precedente articolo, possono essere prorogati dagli Agenti delle coltivazioni, ogni qual volta le condizioni della stagione, e le fasi della vegetazione e della cura dei tabacchi lo esigano.

La quota delle spese di sorveglianza, di cui alla lettera h) dello stesso articolo, non può essere superiore a centesimi quindici per ogni ara di terreno coltivata a tabacco.

Art. 41.

Una Commissione centrale di perizia è nominata ogni anno con decreto ministeriale e dura in ufficio per una intera campagna.

La Commissione è composta del Direttore Generale dell'Agricoltura, Presidente; del delegato del Consiglio provinciale nella cui giurisdizione risieda una delle maggiori Agenzie, membro del Comitato tecnico dei tabacchi; di un Ispettore tecnico dei tabacchi, e di un Segretario, senza diritto a voto, scelto fra gli impiegati del Ministero delle finanze, di grado non inferiore a Segretario.

La Commissione ha facoltà di consultare quei funzionari tecnici che crede del caso. Le sue deliberazioni sono inappellabili e definitive.

Art. 42.

Presso ciascuna sede di Agenzia è nominata una Commissione locale per decidere sulle divergenze che potessero sorgere alla consegna dei tabacchi.

La Commissione è costituita di anno in anno dal Prefetto della Provincia (intendendosi che nel caso in cui il territorio dell'Agenzia occupi più di una Provincia, il provvedimento appartiene al Prefetto di quella ove la coltivazione ha maggiore importanza) ed è composta:

a) dell'Agente, o del suo ff., Presidente;

b) del perito del monopolio o di quello del coltivatore;

c) di due Commissari scelti, uno dal Prefetto ed uno dalla Deputazione provinciale, fra le persone più competenti in materia di coltivazione dei tabacchi;

d) di un impiegato dell'Agenzia, colle funzioni di Segretario, senza voto.

La Commissione locale decide a maggioranza di voti. In caso di parità il voto dell'Agente ha la preponderanza

Per la validità delle deliberazioni della Commissione locale, occorre l'intervento di almeno tre dei suoi membri non compreso il Segretario.

Art. 43.

I Commissari, di cui alla lettera c) del precedente articolo, durano in ufficio per una intera campagna. Le loro funzioni sono gratuite.

Art. 44.

Quando la garanzia di cui all'articolo 9 sia costituita da cauzione, l'ammontare di questa è ragguagliato ad un terzo del valore presuntivo delle foglie da consegnarsi, prendendo per base il costo medio del tabacco nel triennio precedente.

Quando invece sia presentata fideiussione di terzi, la solvenza del fideiussore deve essere riconosciuta dall'Agente. Se l'Agente si ricusa di accettarla, il coltivatore può appellarsi alla Commissione provinciale di cui all'articolo 50.

Art. 45.

Delle domande di seminagione e delle dichiarazioni di coltivazione, sia unite che separate, l'Agenzia rilascia ricevuta ai presentatori.

Nel caso di qualche irregolarità nelle domande o dichiarazioni, è assegnato un congruo termine per la loro regolarizzazione.

Art. 46.

A misura che vengono presentate le dichiarazioni, l'Agenzia procede alla verifica dei terreni assegnati alle piantagioni e dei locali destinati alla conservazione ed al governo dei tabacchi, allo scopo di accertare che gli uni e gli altri si trovino nelle dovute condizioni, e che tutte le altre indicazioni contenute nella dichiarazione, siano esatte.

Art. 47.

Accertata la regolarità, o la regolarizzazione nei termini assegnati, delle domande presentate, l'Agenzia elimina quelle i cui presentatori si trovassero colpiti da esclusione; ed eseguito le eventuali riduzioni dipendenti dalla insufficienza dei terreni o dei locali di cura, procede alla ripartizione del contingente di piante assegnato dal manifesto.

Quando il totale delle piante richiesto colle dichiarazioni così ammesse, superi quello del contingente fissato per ciascuna provincia, l'Agenzia procede alla proporzionale riduzione sulle domande eccedenti il limite minimo portato dal manifesto, a tenore dell'articolo 39, lettera d, che non può essere superiore a 10,000 piante.

Se ridotte tutte le dichiarazioni fino al limite minimo, si avesse ancora una esuberanza in confronto al contingente, viene portata una ulteriore riduzione proporzionale su tutte le dichiarazioni.

Art. 48.

Compiute queste operazioni, l'Agenzia pubblica la nota dei coltivatori ammessi alla coltivazione e di quelli esclusi, nonchè delle eventuali riduzioni di piante portate sulle dichiarazioni ammesse, indicando sommariamente i motivi delle esclusioni e delle riduzioni.

La nota è contemporaneamente trasmessa, insieme con tutte le dichiarazioni presentate, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 50.

Art. 49.

La nota è pubblicata per 8 giorni consecutivi in ciascun Comune dell'Agenzia. Negli altri 8 giorni successivi sono ammessi i reclami dei coltivatori contro l'operato dell'Agenzia, sia per le singole esclusioni o riduzioni, sia per i provvedimenti d'indole generale, relativi all'eseguito riparto del contingente.

I reclami si debbono dirigere alla Commissione provinciale, la quale è tenuta ad esaminarli e risolverli entro 15 giorni.

Art. 50.

In ciascuna delle Provincie dove la coltivazione può aver luogo, è istituita una Commissione composta del Prefetto che la presiede, e di quattro Commissari scelti annualmente, e non più tardi del mese di novembre, due dal Consiglio provinciale e gli altri due dal Ministero delle finanze.

Uno dei delegati del Ministero disimpegnerà le funzioni di Segretario.

Art. 51.

La Commissione esamina le domande dei coltivatori e giudica in sede di appello sui loro reclami in quanto riguardano le esclusioni proposte all'Agenzia per qualsiasi motivo, la regolarità del riparto del contingente di piante, le riduzioni eventuali dipendenti dalla ripartizione, e le cauzioni o fideiussioni.

Art. 52.

Contro le risoluzioni prese dalla Commissione, ed entro 8 giorni dalla relativa notificazione, tanto l'Agente quanto i coltivatori possono reclamare al Comitato tecnico dei tabacchi.

Art. 53.

In base alle deliberazioni della Commissione provinciale ed alle decisioni del Comitato tecnico sui reclami presentati, l'Amministrazione, e per essa l'Agenzia, rettificata di conformità la ripartizione del contingente delle piante sulle dichiarazioni definitivamente accolte, emette le licenze di coltivazione, accertandosi prima che i dichiaranti abbiano prestata la voluta garanzia.

Art. 54.

La durata normale delle licenze è limitata a quella di una campagna annuale di coltivazione.

Può essere estesa fino al massimo di un quinquennio a favore di quei coltivatori o di quelle associazioni di coltivatori che ne facciano richiesta, obbligandosi ad offrire, od a costruire appositi locali di cura ed agli emendamenti di terreno ritenuti necessari per il conseguimento di buoni prodotti.

La durata della concessione può essere prorogata, quando i risultati ottenuti lo giustifichino.

Art. 55.

Le domande per licenze di durata maggiore di una campagna, sono rivolte per mezzo dell'Agenzia al Ministero delle finanze, non più tardi del 31 agosto per la concessione che deve aver principio colla campagna di coltivazione successiva.

Devono essere corredate degli atti, indicazioni, documenti e garanzie prescritti per le dichiarazioni ordinarie agli articoli 9 e 10 e con validità per tutta la durata della concessione invocata.

Debbono inoltre indicare:

a) per quanti anni, nel limite massimo di un quinquennio, si chiede la licenza;

b) quali lavori di emendamenti di terreni e di costruzione di locali per il governo dei tabacchi, il coltivatore o coltivatori, o l'associazione di coltivatori si obbligano a compiere, ed in quale periodo di tempo.

Alle domande deve essere unito un disegno particolareggiato dei locali da costruire.

Art. 56.

Le domande sono sottoposte all'esame del Comitato tecnico dei tabacchi, il quale si pronuncia sulla loro accettazione, stabilendo quelle modificazioni alle presentate proposte, e quelle speciali condizioni tecniche e colturali che credesse del caso.

Lo stesso Comitato fissa i termini da assegnarsi al richiedente o richiedenti per l'esecuzione dei lavori che giustificano la domanda.

Art. 57.

Le deliberazioni del Comitato tecnico dei tabacchi sono notificate ai presentatori delle domande, i quali, nel termine di giorni otto dal ricevimento della partecipazione, devono dichiarare se accettino le eventuali riduzioni nel numero delle piante, le modificazioni e le condizioni speciali alle quali è subordinato il rilascio della licenza.

Art. 58.

Per mezzo dell'Agenzia si procede al rilascio delle licenze colle modalità prescritte per le licenze ordinanze.

Il numero di piante concesso resta invariato per tutte le campagne di coltivazione comprese nel periodo di durata della licenza.

Dopo il primo anno peraltro, può essere consentita, a domanda, del concessionario una riduzione, semprechè sia giustificata da circostanze eccezionali, sulle quali giudica il Comitato tecnico.

Art. 59.

La concessione cessa di diritto e senza preavviso o diffida, quando il coltivatore o qualcuno dei coltivatori, o dei componenti l'associazione dei coltivatori concessionari, cadano in uno dei casi di esclusione previsti.

Quando il concessionario o concessionari non ottemperino agli obblighi assunti in dipendenza della ottenuta speciale concessione, può il Ministero, alla scadenza dei termini relativi, intimare l'adempimento di tali obblighi, assegnando un ulteriore termine perentorio e diffidando gli interessati della decadenza della concessione.

Spirato inutilmente anche questo termine, la licenza è revocata.

Nella revoca della licenza il coltivatore incorre anche quando non coltivi annualmente l'intero quantitativo di piante concessogli.

Art. 60.

Il numero di piante concesso agli intestatari delle licenze speciali di durata superiore ad un anno, è dedotto da quello di cui all'articolo 39, lett. *a)*.

Art. 61.

Le disposizioni tutte relative ai concessionari delle licenze ordinarie sono applicabili ai concessionari delle licenze di durata superiore ad un anno in tutto quanto non è provveduto coi precedenti articoli 54 a 60 inclusivamente.

Art. 62.

Per la consegna del tabacco raccolto nei magazzini dell'Amministrazione, quando le foglie si trovino sufficientemente prosciugate, il coltivatore deve cernirle per classi in base alle caratteristiche prescritte e disporle in mazzi, separati, pure per classi, secondo le indicazioni del manifesto.

Queste operazioni sono compiute normalmente negli appositi locali di cura. Anche prima del loro compimento però, e comunque prima del tempo stabilito dal manifesto per la consegna, il coltivatore non può rifiutarsi di trasportare il tabacco nei magazzini dell'Amministrazione, se per fondati sospetti di abusi, l'Agenzia stimasse opportuno di far ritirare qualche partita e di tenerla in custodia nei magazzini stessi.

In questo caso può il coltivatore esigere che sia constatata la quantità a numero delle foglie del tabacco all'atto della immissione della partita nei magazzini dell'Amministrazione, nei quali egli ha diritto di accedere per l'ulteriore governo del prodotto fino alla definitiva consegna.

Può pure essere chiesto, tanto dal coltivatore, quanto dall'Amministrazione, che la perizia del tabacco sia fatta in ogni tempo col conseguente pagamento dell'importo, purchè l'Agente ritenga che le foglie si trovino in condizione di essere definitivamente ricevute nei magazzini dell'Amministrazione senza pericolo di avarie.

Il ritiro dei tabacchi prima della cura delle foglie, od in qualunque fase della medesima, può essere eseguito anche a scopo di esperimento.

In questo caso il ritiro si eseguisce previo speciali accordi col coltivatore riguardo alle modalità di perizia ed al pagamento della partita.

Art. 63.

I mazzi di ogni partita di tabacco devono essere presentati al magazzino di ricevimento dell'Agenzia separati nelle classi stabilite dal manifesto.

Il trasporto al magazzino di ricevimento è fatto a cura e spese del coltivatore dietro invito dell'Agenzia.

Se le partite non sono state presentate all'Agenzia nel giorno da questa indicato, il coltivatore non può condurvele che in seguito ad un altro invito.

In caso d'inadempimento anche a questo secondo invito, l'Agenzia fa trasportare d'ufficio il tabacco, a spese, rischio e pericolo del coltivatore.

Art. 64.

Il ricevimento dei tabacchi nei magazzini richiede le seguenti operazioni:

a) il riscontro della quantità di foglie mediante la contazione dei mazzi, e la loro verifica, integrale o parziale, per constatarne la regolare formazione e costituzione;

b) la classifica o perizia in base ai tipi;

c) il peso e l'applicazione delle tare;

d) la liquidazione delle somme da pagarsi ai coltivatori, dedotte le spese di sorveglianza, e quant'altro possa essere a carico dei medesimi.

Art. 65.

La classificazione delle partite e l'applicazione delle tare sono fatte da due periti rappresentanti, l'uno l'Amministrazione e l'altro il coltivatore, quando questi non preferisca di periziare da sè o di rimettersi al perito dell'Amministrazione.

In assenza del coltivatore e del suo perito, le operazioni suddette sono eseguite dal solo perito dell'Amministrazione, assistito da due testimoni scelti dall'Agente.

Art. 66.

Almeno un mese prima dell'epoca determinata dal manifesto per l'apertura del magazzino di ricevimento, ciascun coltivatore, o diret-

tamente, o per mezzo del Sindaco del proprio comune, designa il perito delle sue partite, ed un supplente pei casi di assenza del primo.

Ove tali indicazioni non siano fatte nel termine suaccennato, s'intende che il coltivatore riserva a sè la facoltà di funzionare da perito.

Art. 67.

Hanno diritto di assistere alle operazioni di ricevimento, di cui all'articolo 64, soltanto il coltivatore per le proprie partite, il suo rappresentante o procuratore ed il coltivatore speciale.

Art. 68.

Ancorchè non sia sorta divergenza fra i periti, e siasi rimesso alla perizia del perito dell'Amministrazione, il coltivatore, salvo il caso di assenza, ha diritto di appellarsi alle Commissioni locale e centrale come ai seguenti articoli.

Può ugualmente rinunziare all'appello interposto dal proprio perito.

Ai coltivatori che si dichiarano insoddisfatti della perizia, dopo esperiti tutti i gradi di ricorso alle Commissioni locale e centrale, può essere dall'Amministrazione consentita l'esportazione della partita.

In questo caso, appena notificata al coltivatore la concessione, si procede a spese del coltivatore, all'imballamento od imbottamento del tabacco che dovrà essere esportato nei modi stabiliti al Titolo III del presente regolamento.

Le balle o botti, ammagliate o piombate, devono rimanere in custodia nei locali dell'Agenzia a rischio e pericolo del coltivatore, fino al momento dell'esportazione.

Art. 69.

Le operazioni di perizia sono precedute dai riscontri di cui all'articolo 34.

Compiuti questi riscontri, i due periti procedono all'esame del tabacco secondo la divisione fatta dal coltivatore, a tenore dell'art. 63, e tenuti presenti i tipi, determinano distintamente per ciascuno dei cumuli presentati, in proporzioni percentuali di peso, le assegnazioni definitive alle varie classi.

Art. 70.

Se le partite di tabacco non fossero state divise dal coltivatore a tenore dell'articolo 63, si procede alla divisione per opera del personale del magazzino a tutte spese del coltivatore medesimo.

Se dalle operazioni della perizia, poi, risultassero frammiste nei mazzi classificati foglie immature, deperite od avariate in proporzione superiore al 4 per cento, si procede, pure a spese del coltivatore, alla separazione di queste foglie, che sono abbruciate, presente il coltivatore quando lo voglia.

Qualunque sia la proporzione delle foglie deperite ed avariate esistenti nelle partite deve esser sempre dedotta dalla quantità classificata per la liquidazione del prezzo.

Art. 71.

Nel caso di disaccordo sulla classificazione, il componimento della vertenza è rimesso alla Commissione locale di cui all'art. 42.

A questo scopo i periti procedono al prelevamento dalle quantità cadute in contestazione, di un numero di mazzi sufficiente a rappresentare le condizioni generali.

I mazzi così prelevati, sono riuniti in serie secondo le varie divergenze insorte nella classificazione e si mettono a disposizione della Commissione locale suddetta.

Quando le due parti non possono andare d'accordo neppure nel prelevamento, ciascuna di esse sceglie un egual numero di mazzi, da indicarsi dall'Agente, per metterli a disposizione della Commissione locale.

Questa porta il suo giudizio unicamente sulla quantità caduta in divergenza.

Art. 72.

Contro il giudicato della Commissione locale si può ricorrere alla Commissione centrale di cui all'art. 41.

In questo caso, e pel giudizio che la Commissione centrale deve emettere, le sono spediti gli stessi mazzi che hanno servito all'esame della Commissione locale.

Art. 73.

Il coltivatore può assistere, sia personalmente, sia per mezzo di un suo rappresentante, alle sedute, tanto della Commissione locale quanto della Commissione centrale, nelle quali ha luogo la controperizia della sua partita, per sottoporre all'una od all'altra le osservazioni che credesse opportuno nel proprio interesse.

Può anche presentare le sue osservazioni in iscritto.

A quest'uopo esso è avvertito del giorno dell'adunanza della Commissione rispettiva, per modo che, tenuto conto della distanza e dei mezzi di comunicazioni, abbia il tempo necessario per intervenire.

Art. 74.

Dal peso delle foglie, si deve dedurre, nella misura da determinarsi dai periti, la tara per umidità o per altre ragioni, nonchè quella per le legature dei mazzi, quando non siano fatte con foglia della stessa qualità di tabacco.

Quando i periti non si possano mettere d'accordo, la tara da dedursi per umidità sarà la differenza fra la quantità di umidità effettivamente contenuta nel tabacco e quella che normalmente dovrebbe avere, e che si ammette nella misura del 22 per cento per i tabacchi di 1ª e 2ª classe, e del 18 per cento per quelli di classe inferiore. L'umidità effettiva del tabacco sarà calcolata in base all'umidità assoluta percentuale, constatata mediante apposito esperimento di essiccazione colla stufa Gay Lussac.

Art. 75.

I frantumi di foglia riconosciuti suscettibili di un utile impiego nelle lavorazioni sono accettati e pagati al prezzo delle foglie d'infima classe, ribassato del 20 per cento.

Art. 76.

Per le foglie consegnate in eccedenza all'addebito costituito, e limitatamente alla quantità non superiore al dieci per mille, calcolatone il peso sulla media di quello dell'intera partita, è corrisposto al coltivatore un premio equivalente alla metà della penalità dovuta per deficienze di cui all'articolo 104.

Art. 77.

Per le partite di foglia di bontà eccezionale è concesso, a titolo di premio, un aumento sul prezzo stabilito nei manifesti per la prima classe.

Il giudizio sull'assegnazione del premio è pronunciato dalla Commissione centrale, di cui all'articolo 41, alla quale devono essere trasmessi i campioni delle partite che uno almeno dei periti ritenga degne di premio.

TITOLO III.

Coltivazione per l'esportazione.

Art. 78.

La coltivazione per l'esportazione, salvo quanto è disposto nel precedente art 4, è permessa dovunque ne sia fatta richiesta per una area non minore di ettari venti.

La licenza relativa può avere la durata di uno o più anni, fino ad un quinquennio, a domanda dei richiedenti, e può essere prorogata.

Art. 79.

Gli appezzamenti di terreno costituenti l'area da coltivare devono essere compresi in una superficie-limite di chilometri quadrati dieci e tale che la distanza fra i punti più lontani degli appezzamenti estremi non ecceda la lunghezza del diametro di un circolo avente la superficie suddetta.

Aumentando l'area da coltivare, deve aumentare nelle stesse proporzioni la superficie-limite, e sono calcolate come al comma precedente le corrispondenti distanze fra i punti estremi.

Art. 80.

La garanzia di cui all'art. 9 dev'essere costituita da una cauzione da darsi in una delle forme previste dall'articolo stesso, a scelta dei dichiaranti.

La cauzione è stabilita in lire trecento per ogni ettare dell'area da coltivare. Resta peraltro in facoltà dei coltivatori di prestare invece una fideiussione di persona solvente.

Della solvenza del fideiussore giudica l'Amministrazione.

Art. 81.

Entro trentacinque giorni dalla ricevuta domanda, corredata di tutti i documenti necessari, il Ministero emette la sua decisione e la fa conoscere ai richiedenti.

Tranne i casi di esclusione enumerati nell'articolo 12, riconosciuta regolare la domanda, e quando i dichiaranti abbiano presentata la prova di avere prestata la dovuta garanzia, è rilasciata la licenza di coltivazione.

Nel caso d'irregolarità della domanda per mancanza di qualche documento, il Ministero ne dà avviso ai richiedenti, assegnando un congruo termine per la regolarizzazione.

Art. 82.

Anche dopo la presentazione della domanda ed il rilascio della licenza per un'area determinata, può essere presentata dai dichiaranti o concessionari domanda per coltivare a tabacco aree maggiori fino al termine stabilito dall'articolo 85 per la designazione degli appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione.

La presentazione della domanda di cui sopra obbliga il coltivatore alla immediata prestazione della garanzia per le aree aggiunte. Gli conferiscono in pari tempo il diritto di eseguire la piantagione delle aree stesse.

Però, in tutti i casi nei quali la piantagione nelle aree aggiunte avvenga prima che il Ministero siasi pronunciato, può questo disporre la distruzione di esse piantagioni a tutto carico e spese del coltivatore.

La detta distruzione avviene sempre, se alla notificazione dell'ammissione delle aree aggiunte non sono prodotti dal concessionario i titoli pel supplemento di garanzia dovuto, o se trovati questi titoli insufficienti od irregolari, non sono regolarizzati nel perentorio termine assegnato volta per volta.

L'esuberanza delle piantagioni per la quale non sia stata fatta domanda, o non sia stato dato avviso; quella mantenuta in aree escluse dal Ministero, e quella verificatasi oltre la periferia della superficie-limite designata, è considerata come illecita coltivazione.

Art. 83.

Lo svincolo della garanzia è subordinato al finale discarico del coltivatore o dell'associazione, tanto pel tabacco esportato, quanto per gli oneri d'ogni sorta contratti a causa della coltivazione.

Art. 84.

Per i rapporti coll'Amministrazione ed agli effetti della vigilanza, sono indicati ai coltivatori gli uffici o le persone, a seconda dei casi, incaricati sul luogo di rappresentare l'Amministrazione stessa.

Art. 85.

Almeno 20 giorni prima di cominciare la coltivazione, i concessionari devono designare all'ufficio incaricato, per le opportune verificazioni, i singoli appezzamenti di terreno che intendono di coltivare a tabacco.

Prima di cominciare il trapiantamento, ne devono avvisare l'impiegato o l'ufficio incaricato di dirigere il servizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 84.

Art. 86.

Quando il coltivatore giudichi compiute tutte le operazioni di allestimento delle sue foglie, messe queste previamente in mazzi di un numero uniforme, deve domandare all'ufficio di vigilanza che sia proceduto al riscontro del proprio carico di foglie ed alla constatazione dell'immediato consecutivo loro imballamento o imbottamento. A queste operazioni si deve procedere entro 15 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, purchè questa riguardi una quantità complessiva non minore di 20 quintali, o l'intera produzione di un coltivatore. Le operazioni di allestimento non possono essere protratte oltre un anno dal compimento del raccolto.

Nel caso in cui occorra qualche dilazione, il coltivatore deve chiedere apposito permesso, che può essergli rilasciato, quando si obblighi di pagare le spese necessarie per la vigilanza.

Art. 87.

Le operazioni di riscontro del carico delle foglie procedono nei modi prescritti dall'articolo 34.

A misura che la verificazione è completa per quel numero di mazzi del quale il coltivatore intende comporre ciascuna balla o botte, si procede alla immediata formazione di esse, pesato previamente il tabacco.

Ciascuna balla dev'essere ammagliata, piombata, contrassegnata con apposita marca, e distinta con un numero progressivo e colla indicazione, tanto dell'anno cui appartiene il raccolto, quanto del peso a lordo ed a netto. Precauzioni analoghe si devono adottare per le botti.

All'atto della formazione di ciascuna balla o botte deve essere tenuto a parte un campione del tabacco in essa contenuto, allo scopo di facilitarne il commercio.

Ogni campione dev'essere piombato e contrassegnato colla marca e numero del collo corrispondente, e formato di un determinato numero di foglie.

Art. 88.

Fatte le balle o riempite le botti, il coltivatore deve riporle nei locali all'uopo designati fino a che il tabacco non venga esportato.

Art. 89.

Delle balle o botti in deposito, l'ufficio incaricato apre per ciascun coltivatore apposito conto partitario di carico e scarico. Tiene pure analogo conto per i campioni prelevati a termini dell'articolo 87.

Accadendo che si debba cambiare il locale di deposito, il depositario deve farne dichiarazione all'ufficio suddetto.

Art. 90.

Per l'estrazione del materiale occorrente a formare nuovi campioni è necessario l'intervento dell'incaricato della vigilanza.

Questa estrazione, e la consecutiva formazione del campione e ricomposizione del collo, si devono eseguire colle formalità prescritte dall'art. 87, e colle relative annotazioni nel registro partitario di cui all'art. 89.

Art. 91.

Quando trattisi dell'esportazione di qualche partita, il coltivatore deve nella sua dichiarazione indicare il luogo di destinazione e la Dogana di uscita.

Art. 92.

Per la partita da esportarsi è rilasciata bolletta d'accompagnamento, da servire fino alla consegna della merce alla Dogana di uscita.

Dopo fatti i debiti riscontri la Dogana emette regolare bolletta di uscita.

TITOLO IV.

Coltivazione per esperimento.

Art. 93.

La coltivazione per esperimento è permessa dovunque un coltivatore od un'associazione di coltivatori si obblighi a coltivare uno o più appezzamenti misuranti in complesso un'area non minore di ettari due e non maggiore di ettari sei.

Art. 94.

Ove l'area complessiva ammessa per la coltivazione sperimentale sia ripartita in più appezzamenti non contigui, la distanza fra i punti estremi degli appezzamenti più lontani, non deve esser maggiore di chilometri due.

Art. 95.

Per le spese di sorveglianza inerenti alla coltivazione sperimentale è dovuto dai concessionari l'anticipato pagamento di un'indennità corrispondente.

Nelle zone ove si effettua la coltivazione per le Manifatture dello Stato, questa indennità è eguale alla tassa di vigilanza dovuta dai coltivatori per le Manifatture suddette, fino al limite massimo dell'articolo 40, comma 2°.

Nelle altre zone, l'indennità è dovuta in una somma minima di lire trecento per la coltivazione di due ettari, ed in una proporzionale di lire cinquanta per ogni ettare, o frazione eccedente.

Art. 96.

Per la garanzia di cui all'articolo 9, i dichiaranti devono prestare una fideiussione di persona notoriamente solvente. Resta peraltro nella

loro facoltà di prestare invece una cauzione in una delle forme indicate dal citato articolo, nel qual caso, la cauzione deve ammontare al valore di lire millecinquecento per ogni ettaro.

Sulla solvenza del fideiussore giudica senza appello l'Amministrazione.

Art. 97.

Entro trentacinque giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione comunica la sua decisione al richiedente, rilasciando in pari tempo, se è il caso, la licenza di coltivazione.

Art. 98.

Alle coltivazioni per esperimento sono applicabili le speciali disposizioni portate dagli articoli 83 a 92.

Art. 99.

Per regola, il tabacco prodotto dalle coltivazioni sperimentali deve essere esportato all'estero.

L'Amministrazione del monopolio, a domanda del coltivatore, può acquistarlo sopra parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 41, e pagarlo al prezzo dalla stessa fissato.

Se il tabacco, nel termine di due anni, non è stato venduto all'estero od acquistato dal monopolio, sarà distrutto.

Art. 100.

Il Ministero delle finanze sul parere conforme del Comitato tecnico dei tabacchi, può eseguire gli esperimenti di coltivazione che reputa utili in cooperazione con privati coltivatori, ed a condizioni speciali, da determinarsi caso per caso.

TITOLO V.

Sorveglianza e penalità.

Art. 101.

Gli agenti dell'Amministrazione hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni e nei locali di prosciugamento, governo e deposito per eseguirvi le verificazioni che credono opportune.

La facoltà suddetta cessa due giorni dopo la consegna o l'esportazione dei tabacchi in essi conservati, se il coltivatore non è incorso in verun caso di contravvenzione alla legge sulle privative ed al presente regolamento.

Dura invece due mesi dopo la consegna o l'esportazione delle partite dei coltivatori, se contro il medesimo è stata pronunciata condanna, od è in corso procedimento per contravvenzione.

Art. 102.

Il coltivatore è civilmente responsabile, sia per sè, sia per le persone adibite nelle diverse operazioni previste dal presente regolamento, di tutte le piante e foglie della propria coltivazione, dal principio del trapiantamento sino al regolare discarico.

Art. 103.

Nei casi di furto non è dato discarico al coltivatore delle piante o foglie mancanti se non quando:

1° per furti commessi *mentre il tabacco trovasi ancora al campo*, l'autorità giudiziaria dichiari con apposita ordinanza essere il furto provato, sebbene non se ne conoscano gli autori;

2° per furti commessi *nei locali di governo*, siano stati condannati gli autori del reato, od ancorchè non condannati gli autori, da sentenza dell'autorità giudiziaria risulti che il coltivatore nulla abbia trascurato per la sicurezza e la sorveglianza dei locali suddetti.

Art. 104.

Devono pagare:

a) Lire *Cinquanta* per ogni ettaro o frazione di ettaro, oltre l'obbligo di ridurre le piantagioni nelle condizioni volute, coloro che non abbiano disposto le piante a filari regolari, in modo che si possa agevolmente contare il numero delle piante e delle foglie;

b) Lire *Cinquanta:*

1° coloro che abbiano intrapresa la seminagione senza avere ottenuto il permesso di seminare o la licenza di coltivare;

2° coloro che non abbiano distrutto i semenzai ed i vivai nei termini prefissi;

3° i coltivatori per l'esportazione e per esperimento che abbiano omesso di designare nei termini di tempo prescritti gli appezzamenti di terreno che intendono di coltivare a tabacco;

4° i coltivatori per l'esportazione e per esperimento che abbiano cominciato il trapiantamento senza avvisarne l'ufficio di vigilanza;

c) Lire *Dieci*, coloro che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura e di custodia od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione;

d) Lire *Cinque e centesimi cinquanta* per ogni chilogrammo di tabacco mancante, ed in proporzione per ogni frazione di chilogrammo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il monopolio, coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto all'addebito, a tenore del regolamento:

e) *Centesimi dieci* per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia illegalmente coltivata, coloro che presentano partite di tabacco nelle quali sia constatata la presenza di dette foglie, quando non sia il caso di procedere per frode.

Art. 105.

Devono pagare:

Centesimi *uno* per ciascuna pianta non cimata i coltivatori che non hanno eseguito la cimatura nel tempo prescritto;

Centesimi *cinque* per ogni pianta cimata irregolarmente, i coltivatori i quali nell'eseguire la cimatura non si siano attenuti alle disposizioni che la riguardano;

Centesimi *uno* per ogni pianta avente germogli di una lunghezza tra i 10 e i 20 centimetri, i coltivatori che dopo avere ricevuta una intimazione al ripulimento delle loro piantagioni, non lo abbiano eseguito nel termine perentorio loro assegnato, e non provino che circostanze di forza maggiore hanno loro impedito di eseguirlo;

Centesimi *venticinque* per ciascun germoglio di lunghezza superiore ai 20 centimetri esistente sulle piante, i coltivatori i quali non provino di essersi trovati nell'impossibilità assoluta, per circostanze ad essi estranee, di eseguirne la rimozione e l'immediata distruzione, prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

Centesimi *venticinque* per ciascun germoglio di qualunque misura che si rinvenga cimato sulle piante, e per ciascun germoglio eccedente la lunghezza di 20 centimetri staccato dalla pianta, i coltivatori che abbiano eseguita la cimatura di germogli senza speciale autorizzazione e quelli che non abbiano distrutto i germogli staccati dalle piante immediatamente dopo il ripulimento.

Le penalità relative alla esistenza sulle piante di germogli non cimati di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri non possono essere applicate se l'irregolarità si constata mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento.

Art. 106.

I getti o germogli che possono spuntare nel campo da radiche o barbette degli steli dopo lo svellimento di questi, non portano l'applicazione di penalità, fin che non oltrepassino la misura di 20 centimetri sopra terra.

Constatata però la presenza di tali germogli in qualunque stadio di sviluppo, ne è intimata al coltivatore l'immediata remozione o distruzione.

Ove il coltivatore non si uniformi all'ingiunzione avuta, ed i getti o germogli oltrepassino l'accennata misura, la loro esistenza è considerata come coltivazione clandestina.

Art. 107.

Le penalità o multe convenzionali sono, senza formalità giudiziali, applicate dall'Amministrazione, la quale, nel caso che non venga eseguito il regolare pagamento da parte del contravventore, può ritenere il corrispondente importo, o sulla cauzione prestata, o sul valore del tabacco coltivato.

Contro questi provvedimenti, e quando ne sia il caso, il coltivatore potrà ricorrere all'autorità giudiziaria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
G. COLOMBO.

Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti

Situazione al 30 giugno 1891 del Ramo pensioni nuove dell'abolita Cassa delle pensioni civili e militari

(Art. 3 della legge 7 aprile

SITUAZIONE ATTIVA E

ATTIVO	Lire
Capitale al prezzo di acquisto (saggio medio 92.52289) di L. 109,970 di rendita iscritta a favore del ramo delle pensioni nuove	2,034,948 55
Rate semestrali rimaste da riscuotere sulla rendita predetta	37,523 64
Credito verso il Tesoro dello Stato in conto corrente infruttifero	2,896,699 60
Fondo in Cassa	1,364,221 55
	6,333,393 34

ENTRATE E SPESE DELL'ESERCIZIO 1890-91

SPESE	Lire
Ammontare accertato delle rate mensili delle pensioni dovute per l'esercizio 1890-91	38,131,629 93
Quota di concorso nella spesa pel controllo del servizio da parte della Corte dei Conti	5,000 —
Spese per tramutamento di rendita ed altro	1 80
Spese di amministrazione	1,125 44
Differenza e pareggio ovvero *Attivo netto* al 30 giugno 1891	4,811,952 29
	42,949,709 46

Roma, addì 3 novembre 1891.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

a carico dello Stato, col conto delle entrate e spese dell'esercizio finanziario 1890-91.

1889, num. 6000, Serie 3a).

PASSIVA AL 30 GIUGNO 1891

PASSIVO	Lire
Somma rimasta da versare al bilancio d'entrata dello Stato	1,521,430 37
Creditori diversi	10 68
Attivo netto al 30 giugno 1891	4,811,952 29
	6,333,393 34

CON L'ATTIVO NETTO IN PRINCIPIO ED IN FINE DELL' ESERCIZIO MEDESIMO

ENTRATE	Lire
Attivo netto al 1° luglio 1890	14,851,667 59
Assegno dovuto dal Ministero del Tesoro alla Cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 7 aprile 1889 n. 6000 (Serie 3a)	27,554,136 73
Interessi maturati sulla rendita consolidata, al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile	366,114 78
Interessi corrisposti dalle Casse di risparmio postali sul capitale della rendita loro ceduta giorno per giorno per conto dei librettisti e da esse rimborsato soltanto in fine di ogni mese	20,475 59
Utile ricavato dalla vendita della rendita	157,314 77
	42,949,709 46

Per il Direttore Capo di Ragioneria: R. LAGOMAGGIORE.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle 57 Obbligazioni da lire 500 di capitale caduna della Ferrovia *Udine-Pontebba*, comprese fra quelle passate a carico dello Stato in forza dell'art. 15 della convenzione di Basilea 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876 n. 3181, concernente il riscatto delle Ferrovie dell'Alta Italia e sorteggiate nella *sedicesima* estrazione annuale che ha avuto luogo in Roma il 20 novembre 1891 (in ordine progressivo).

744 1683 2345 3031 4492 4597
6159 7666 8813 9923 10410 10771
11241 11810 11943 12773 13355 13581
15201 16929 18439 18912 19850 21144
22070 22616 23507 25240 25631 26134
26211 27022 27676 30267 30533 32874
33065 33726 34652 34786 35148 36091
36181 36718 37571 39516 39780 40689
40780 42116 43846 47654 49199 50415
51343 53989 54884.

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto dicembre p. v. a beneficio dei possessori, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1892 contro restituzione delle Obbligazioni con le cedole (*coupons*) dal n. 38 al 70 per i semestri 1° luglio 1892 al 1° luglio 1908, mediante mandati che da questa Direzione generale saranno rilasciati a favore dei possessori, pagabili esclusivamente nel Regno presso:

la Cassa della Direzione generale del Debito Pubblico in Roma; e le Tesorerie provinciali di *Alessandria Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio d'Emilia, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.*

Roma, 20 novembre 1891.

Per il Direttore Generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
DARDANO.

Visto:
Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti
BORGIOTTI.

AVVERTENZA.

(*Art. 194 del Regolamento annesso al R. Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942*).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse nell'Uffizio del Cassiere del Debito pubblico o negli Uffizi dei Tesorieri e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il Cassiere o il Tesoriere paghi l'importare delle cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero sull'esito del raccolto delle castagne nel 1891.

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO del 1890 — Centinaia di quintali di frutti freschi	RACCOLTO del 1891 — Centinaia di quintali di frutti freschi	CENTESIME PARTI DEL RACCOLTO 1891 che risultarono di qualità			
			ottima	buona	mediocre	cattiva
Regione I. Piemonte	4,064	3,659	—	100	—	—
» II. Lombardia	1,297	993	—	66	34	—
» III. Veneto	751	713	—	84	16	—
» IV. Liguria	7,388	6,055	—	98	2	—
» V. Emilia	1,482	1,732	—	80	20	—
» VI. Marche ed Umbria	533	566	—	100	—	—
» VII. Toscana	6,921	8,076	12	82	6	—
» VIII. Lazio	666	433	—	—	100	—
» IX. Meridionale Adriatica	269	294	2	26	72	—
» X. Meridionale Mediterranea	6,403	6,682	—	71	29	—
» XI. Sicilia	328	304	20	18	62	—
» XII. Sardegna	163	127	—	49	48	3
REGNO	30,265	29,634	3	81	16	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

SPECCHIO dei prodotti telegrafici e telefonici del 1° trimestre dell'esercizio 1891-92

Numero d'ordine	OGGETTO DEI PRODOTTI	Da Luglio a tutto Settembre 1891	Da Luglio a tutto Settembre 1890	Differenza nell'esercizio 1891 92
	Incassi dell'Amministrazione dei Telegrafi			
1	Incassi degli uffizi per telegrammi privati spediti nell'interno dello Stato	2,089,777 86	2,079,323 53	+ 10,454 33
2	Incassi degli uffizi per telegrammi privati spediti all'estero . . .	692,745 83	703,145 63	— 10,399 80
3	Incassi degli uffizi per telegrammi governativi a pagamento immediato . .	157,594 55	195,296 75	— 37,702 20
4	Incassi degli uffizi per telegrammi governativi a credito	367,092 50	313,866 60	+ 53,225 90
5	Telegrammi internazionali. Debiti di Amministrazioni estere	23,528 08	14,010 84	+ 9,517 24
6	Telegrammi diversi Id. di Amm. italiane di strade ferrate, tramvie, ecc.	165,000 [illegible]	169,534 45	— 4,531 45
7	Concessioni telefoniche	51,352 11	51,776 99	— 424 88
8	Contributo di diversi per ispese telegrafiche	170,403 51	175,699 5	— 5,295 64
9	Proventi vari	4,625 30	3,281 98	+ 1,343 32
	Totali . .	3,722,119 74	3,705,935 92	+ 16,183 82
	Incassi dell'Amministrazione delle Poste			
10	Per telegrammi francati con francobolli postali e spediti dagli uffizi italiani . .	55,719 50	49,258 81	+ 6,460 69
	Totale generale	3,777,839 24	3,755,194 73	+ 22,644 51
11	Incassi del Comando superiore d'Africa — Per telegrammi spediti dagli uffizi di Assab e Massaua	10,804 90	16,938 25	— 6,133 35
12	Valore dei telegrammi governativi in franchigia . . .	201,100 65	241,989 45	— 40,888 80

MOVIMENTO della corrispondenza telegra

UFIZI DELLO STATO	Numero degli Ufizi	Numero dei telegrammi spediti								
		Privati			Governativi				Di servizio	
		ALL'INTERNO	ALL'ESTERO	TOTALE	A pagamento	A credito	In franchigia	TOTALE	telegrafico	postale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Totali del 1° trimestre dell'esercizio 1891-92.	2766	1,768,774	164,414	1,933,188	68,919	60,656	21,943	151,518	64,190	19,563

CONFRONTO FRA IL

1° trim. eserc. 1891-92	2766	1,768,774	164,414	1,933,188	68,919	60,656	21,943	151,518	64,190	19,563
1° trim. eserc. 1890-91	2661	1,743,087	161,234	1,904,321	83,164	60,061	26,633	169,858	63,811	18,286
Diff. nel 1° trim. 1891-92	+ 105	+ 25,687	+ 3,180	+ 28,867	— 14,245	+ 595	— 4,690	— 18,340	+ 379	+ 1,277

Movimento della corrispondenza negli Ufizi telegrafici italiani del Mar Rosso (Assab e Massaua) nel 1° trimestre dell'esercizio 1891-92.

	Telegrammi spediti										Telegrammi ricevuti			Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 10 e 13)
	Privati				Governativi				di servizio	Totale generale	dall' Italia	da altri Stati	Totale	
	tra i due uffizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale	tra i due uffizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Totali del 1° trim. dell'esercizio 1891-92	100	233	385	718	60	101	16	180	8	906	187	367	554	1,460

fica nel 1° trimestre dell'esercizio 1891-92.

TOTALE GENERALE — 12	Numero dei telegrammi ricevuti: Provenienti dall'interno — 13	Provenienti dall'estero — 14	Totale — 15	Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 12 e 15) — 16	Telegrammi transitati: dall'estero per l'estero — 17	da amminist. ferroviarie per l'estero o dall'estero — 18	Telegrammi ripetuti: Numero dei ricevimenti — 19	Numero delle trasmissioni — 20	Lavoro totale — (Somma delle colonne 16, 17, 18, 19 e 20) — 21
2,168,459	2,552,782	185,468	2,738,250	4,906,709	35,648	13,523	2,425,637	2,740,906	10,122,423

1891-92 ed IL 1890-91.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2,168,459	2,552,782	185,468	2,738,250	4,906,709	35,648	13,523	2,425,637	2,740,906	10,122,423
2,156,276	2,510,394	187,267	2,697,661	4,853,937	36,633	12,719	2,476,673	2,766,055	10,146,017
+ 12,183	+ 42,388	— 1,799	+ 40,589	+ 52,772	— 985	+ 804	— 51,036	— 25,149	— 23,594

Movimento della corrispondenza negli Ufizi telegrafici italiani del Mar Rosso (Assab e Massaua)

Confronto fra il 1891-92 ed il 1890-91.

	Telegrammi spediti: Privati: tra i due ufizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale	Governativi: tra i due ufizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale	Di servizio	Totale generale	Telegrammi ricevuti: dall'Italia	da altri Stati	Totale	Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 10 e 13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1° trim. eserc. 1891-92	100	233	385	718	60	104	16	180	8	906	187	367	554	1,460
1° trim. eserc. 1890-91	176	314	639	1,129	140	188	46	374	15	1,518	362	597	959	2,477
Diff. nel 1° trim. 1891-92	— 76	— 81	— 254	—411	— 80	— 84	— 30	—194	— 7	—612	—175	—230	—405	— 1,017

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 dicembre 1891

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1|4 coperto	—	5 2	— 0 5
Domodossola	sereno	—	9 2	0 0
Milano	nebbioso	—	9 0	2 8
Verona	sereno	—	13 0	4 2
Venezia	sereno	calmo	12 0	5 3
Torino	sereno	—	7 9	2 3
Alessandria	sereno	—	9 5	1 4
Parma	1|4 coperto	—	10 6	2 3
Modena	1|4 coperto	—	10 4	3 7
Genova	sereno	calmo	13 3	8 8
Forlì	1|4 coperto	—	9 4	4 2
Pesaro	sereno	legg. mosso	10 5	7 4
Porto. Maurizio	sereno	legg. mosso	16 7	6 1
Firenze	sereno	—	11 5	8 2
Urbino	1|2 coperto	—	7 6	4 3
Ancona	sereno	legg. mosso	10 4	7 9
Livorno	sereno	calmo	13 6	5 2
Perugia	sereno	—	9 9	4 9
Camerino	1|4 coperto	—	5 8	4 0
Chieti	coperto	—	9 6	0 6
Aquila	coperto	—	10 0	2 3
Roma	sereno	—	14 9	5 0
Agnone	1|2 coperto	—	9 3	2 5
Foggia	coperto	—	12 9	8 0
Bari	sereno	calmo	11 4	9 7
Napoli	sereno	calmo	13 5	9 1
Potenza	nebbioso	—	8 5	4 9
Lecce	sereno	—	16 0	12 0
Cosenza	3|4 coperto	—	12 2	5 6
Cagliari	sereno	mosso	18 1	6 2
Reggio Calabria	1|2 coperto	legg. mosso	16 5	11 0
Palermo	3|4 coperto	molto agitato	20 2	13 3
Catania	1|4 coperto	legg. mosso	17 2	12 5
Caltanissetta	sereno	—	12 5	8 0
Siracusa	coperto	tempestoso	17 8	11 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 4 dicembre 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49 6

Barometro a mezzodì . . . . . = 769,1

Umidità relativa a mezzodì . . = 56

Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.

Cielo a mezzodì . . . . . . sereno.

Termometro centigrado massimo = 16° 0. minimo = 5°, 0.

Pioggia in 24 ore: — —

Il 4 dicembre 1891.

In Europa depressione sulla Norvegia estendentesi a tutte le regioni settentrionali, pressione elevata alle latitudini medie ed al Sudovest. Bodo 731; Svizzera 774.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito 3 mill. al Sud della Sicilia, 8 a 9 mill. sul continente; venti qua e là forti settentrionali, qualche pioggiarella; temperatura irregolarmente cambiata; brinate al Nord;

Stamane: cielo qua e là nuvoloso al Sud e sul medio versante adriatico, sereno altrove; venti forti del primo quadrante al Sud della Sicilia, freschi settentrionali sul versante adriatico, deboli altrove; barometro a 772 mill. al Nord, a 767 a Cagliari, Napoli, Lecce, a 764 a Siracusa.

Mare agitato lungo la costa orientale Sicula ed a Malta.

Probabilità: venti settentrionali freschi a forti all'estremo Sud, deboli a freschi altrove; cielo sereno fuorchè in Sicilia; temperatura in diminuzione; brinato al Nord e Centro, mare agitato al Sud.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 4 dicembre 1891.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri che è approvato.

Accordasi un congedo al senatore Moleschott.

Con lettera del ministro dell'interno, S. E. il sotto-segretario di Stato onor. Lucca è incaricato di sostenere in Senato la discussione sul progetto di legge inscritto al n. 2 dell'ordine del giorno: « Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, pel risanamento della città di Napoli » (N. 113).

Dal canto suo il ministro di grazia e giustizia sosterrà per conto di S. E. il ministro degli affari esteri la discussione del progetto: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei tribunale della Riforma » (N. 115).

Relazione della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, propone la convalidazione della nomina a senatore dei signori Di Castagneto principe Gaetano (categoria 21, art. 33); Massari Galeazzo duca di Fabriago (categ. 21, art. 33).

Queste proposte sono approvate dal Senato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » (N. 40).

PRESIDENTE rammenta che ieri rimase in sospeso il preambolo dell'art 1 della legge dovendosi modificarlo in relazione agli articoli del Codice di procedura penale che colla legge venivano modificati o soppressi.

MANFREDI, relatore, legge il nuovo preambolo dell'art. 1.

L'art. 1 è approvato con questo preambolo.

PRESIDENTE, avverte che avrà luogo più tardi la votazione a scrutinio segreto su questo progetto.

Discussione del progetto: « Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, pel risanamento della città di Napoli ». (Numero 133).

VERGA C., segretario, dà lettura del progetto di legge.

GADDA, relatore, osserva come dalla relazione risulti una titubanza rispetto a questo disegno di legge: la legge 15 gennaio 1885, ha dato luogo ad alcuni inconvenienti.

Ma l'indole speciale del progetto, l'interesse igienico che esso è destinato a tutelare, l'uguaglianza dei comuni, induce l'ufficio centrale a proporre l'approvazione del progetto di legge.

Si desidera che, pei casi futuri, si provveda con progetti di legge appositi, che i progetti di esecuzione delle opere non si cambiano

dopo che sono approvati, che i comuni garantiscano i mezzi di esecuzione.

PARENZO trova giustissime le osservazioni del relatore.

Vorrebbe che il Governo studiasse le riforme alla legge sull'espropriazione forzata per pubblica utilità.

Queste riforme sono preferibili a progetti speciali caso per caso. Delinea i difetti della legge vigente sull'espropriazione.

Essa dà luogo a giudicati spesso oscillanti e contraddittori. L'oratore ne adduce alcuni esempi, fermandosi in specie sulla questione dei piani regolatori.

LUCCA, sotto segretario di Stato per gl'interni, assicura che il Governo terrà in grandissimo conto le raccomandazioni dell'ufficio centrale che sono insieme autorevole consiglio e gradito conforto.

In questo momento non può fare dichiarazioni formali sul giustissimo desiderio espresso dal senatore Parenzo.

PARENZO e GADDA, relatore, ringraziano il preopinante.

I cinque articoli dei quali consta il progetto sono approvati senza discussione.

Giuramento del senatore Di Castagneto.

Introdotto dai senatori Alfieri e Barracco presta giuramento il senatore Gaetano di Castagneto.

Discussione del disegno di legge: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei tribunali della riforma ». (N. 115).

CELESIA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

I singoli articoli dei quali consta il progetto, sono approvati senza discussione.

Avvertenze del Presidente e votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE dichiara che, proclamato l'esito della votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge approvati, sarà giocoforza aggiornare il Senato non essendovi lavoro pronto per ulteriori pubbliche discussioni, ed aggiunge che però il non esservi lavoro pronto non significa che sia stato dal Senato esaminato ogni argomento intorno al quale furono presentati a lui disegni di legge.

Sette disegni di legge presentati pendono ancora davanti al Senato e aspettano la discussione.

Quattro furono presentati in questi giorni, e sono i disegni di legge sullo stato degl'impiegati civili; sulla espropriazione per causa di pubblica utilità; sui manicomi; sugli stipendi e tasse scolastiche.

Tre disegni di legge: quello sugli infortuni del lavoro, un altro per l'avanzamento nell'esercito ed un terzo per una legge consolare, furono presentati al Senato fino dalla primavera o dall'estate scorsa.

Quindi, per ubbidire ad un'altra responsabilità che il regolamento attribuisce alla Presidenza e al Presidente specialmente, prega i signori relatori di tutti i disegni di legge, e in ispecie di quelli più antichi ad affrettare la loro relazione affinchè il Senato possa al suo riconvocarsi continuare per un tempo abbastanza lungo le sue sedute, finchè, cioè, siano esauriti tutti gli argomenti a lui sottoposti, e ciò a scanso di noie ed incomodi pei senatori che non abitano a Roma usualmente.

Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati.

VERGA C., segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione del mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello:

Votanti	100
Favorevoli	77
Contrari	23

(Il Senato approva).

Nuova concessione ai Comuni di valersi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli:

Votanti	99
Favorevoli	82
Contrari	17

(Il Senato approva).

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 20 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma:

Votanti	100
Favorevoli	94
Contrari	6

(Il Senato approva).

PRESIDENTE annunzia che per la prossima seduta pubblica i signori senatori saranno convocati a domicilio e leva la seduta a ore 5.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 4 dicembre 1891.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE, comunica una lettera del deputato Tenani, con la quale, ringraziando vivamente la Camera per la presa deliberazione a suo riguardo, desiste dalla dimissione data.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica le seguenti conclusioni della Giunta, sulla elezione contestata del Collegio II di Siracusa:

« La Giunta propone alla Camera l'annullamento della elezione del comm. Raffaele Caruso nel II Collegio di Siracusa ».

(Sono approvate).

Dichiara vacante un seggio nel II Collegio di Siracusa.

Interrogazioni.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Tassi « se, mantenendo le promesse ripetutamente fatte alla Camera, abbia durante le lunghe vacanze parlamentari allestito il desiderato progetto di legge unico sulla caccia ».

Risponde che un disegno di legge è pronto; ma essendogli pervenuti innumerevoli reclami ed osservazioni, ha dovuto sospenderlo per esaminarli.

TASSI nota che reclami ve ne saranno sempre; ed invita il ministro a presentare senza altro il disegno di legge.

CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde all'onorevole Donati « sull'illegale funzionamento ed ingiusta applicazione del vincolo forestale nella provincia di Belluno, con grave danno di molti piccoli proprietari del Cadore ».

Nota che sull'applicazione di vincolo non vi sono reclami pendenti; ma sulle discipline che ne dipendono vi sono disposizioni severe contro le quali esistono reclami che faranno il loro corso. Il Consiglio forestale deciderà. La severità delle disposizioni però è necessaria.

DONATI è convinto che il ministro saprà conciliare le esigenze della igiene e dell'agricoltura coi diritti dei proprietari. Ringrazia degli schiarimenti avuti.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE dà lettura della seguente proposta di legge dell'onorevole Vacchelli:

« Articolo unico. Le deliberazioni dei Consigli provinciali regolate dal n. 1, articolo 208 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Reale decreto 10 febbraio 1889 n° 5921, si riterranno adottate quando, presenti almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia, saranno approvate dalla metà più uno dei consiglieri nella Provincia assegnati. »

NICOTERA, ministro dell'interno, osserva che il Ministero si occupa già alacramente della questione, che intende provvedere nel senso della proposta fatta dall'onorevole Vacchelli, e che presenterà in proposito un disegno di legge. Non si oppone però che questa proposta sia presa in considerazione.

VACCHELLI rinunzia a svolgere la sua proposta di legge.

(E' presa in considerazione).

COLOMBO, ministro delle finanze, in rapporto ad una interpellanza dell'onorevole Sardi, dice che alcune domande per sgravio di imposte in seguito a danni nella provincia di Aquila sono in corso di esame, e che presto saranno risolte.

SARDI ringrazia.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni ad assegni nell'esercito.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo primo nel suo complesso.

(E' approvato).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo transitorio:

« Sarà conservato il cavallo ai capitani dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini che alla data della promulgazione della presente legge hanno compiuto un sessennio nel loro grado. »

IMBRIANI ritiene non solo che vi sia contradizione fra questa disposizione e quella già votata, ma che, anche quando possa praticamente mettersi in atto, conduca a tal disparità di condizioni da produr confusione.

PELLOUX, ministro della guerra, osserva che questa disposizione transitoria fu da lui stesso posta come condizione alla accettazione della proposta dell'onorevole De Zerbi.

Quindi questa disposizione è pienamente conforme alle sue dichiarazioni.

DELVECCHIO, relatore, conferma le dichiarazioni del ministro.

IMBRIANI persiste nel lamentare essere la disparità del trattamento che può scuotere la disciplina.

PAIS non ravvisa troppo chiara la disposizione, e prega la Commissione ed il ministro di precisarne la durata.

PELLOUX, ministro della guerra, non trova nell'articolo alcuna indeterminatezza.

PAIS si limita a raccomandare che, nell'applicazione, sia rispettato il carattere transitorio della disposizione.

(L'art 2 è approvato).

PRESIDENTE pone a partito il terzo ed ultimo articolo così concepito:

« E' fatta facoltà al Governo di stabilire con decreto reale le modalità per l'esecuzione della presente legge, e di riordinare le disposizioni in un nuovo testo unico ».

(E' approvato).

Seguito dello svolgimento di interpellanze.

ROSSI R interpella il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e culti e dell'interno « sui fatti avvenuti a Roma durante l'ultimo pellegrinaggio vaticano chiedendo, se e come intenda il Governo rimuovere le cause politiche e partigiane che, abusando della religione cattolica, eccitano la superstizione ed il fanatismo clericale contro l'integrità e la sicurezza dello Stato; e se creda il Governo venuto il momento di prevenire ulteriori offese e danni alla patria italiana sia con l'adottare una politica ecclesiastica informata al principio della libertà di coscienza e di parità di trattamento di tutti i culti e diretta ad italianizzare il clero avente cura di animo, sottraendolo alla oppressione del Vaticano, sia con l'abrogazione della legge delle guarentigie e degli articoli primo, prima parte, modificandone il comma primo ed articoli 28, comma, e 33 numero primo dello Statuto del Regno ».

Considera anch'egli l'incidente seguito il 2 ottobre nel Pantheon di ben lieve importanza in sè stesso e non tale da recare ostacolo ad ulteriori pellegrinaggi in onore del Capo spirituale della Chiesa. Ma non per esso scoppiò in Italia tutta un grido di protesta; quel grido fu provocato dalle intransigenze di una setta tenebrosa che non cessa dall'adoperarsi perchè al Pontefice sia restituita la perduta signoria.

A tale intento essa riuscì a volgere contro l'Italia l'animo di Leone XIII; il quale nei primi anni del suo pontificato, specialmente con la allocuzione del 23 maggio 1887, erasi dimostrato propenso a conciliare gl interessi della Chiesa con quelli dello Stato.

Nell'incessante guerra mossale, l'Italia si è dimostrata agguerrita per modo da non temere le insidie e da poterle sprezzare; ma il pericolo non può considerarsi con indifferenza e conviene apprestarvi riparo abbandonando il sistema finora seguito per sostituirvi un'azione più energica nell'applicazione del *placet* e dell'*exequatur*, e una più equa distribuzione delle congrue parrocchiali.

Attenderà le risposte del Governo che si augura degne di ministri italiani.

BOVIO svolge la sua interpellanza al presidente del Consiglio e al Guardasigilli sulla politica ecclesiastica del Governo.

Nota la grande importanza della istituzione del papato, e ricorda che nessuna frase sconveniente, in nome del libero pensiero, fu mai detta contro il Pontefice, e che egli stesso, discutendosi il Codice penale, reclama a anche pei sacerdoti la libertà concessa a tutti i cittadini dello Stato. (Approvazioni).

Non chiese mai neanche, in nome della libertà, la soppressione della scuola ecclesiastica, malgrado i pericoli che se ne temono per l'Italia.

E questa è la storia vera dei fatti, autentica smentita alle menzogne altrui. (Vivissime approvazioni a sinistra).

Ma di fronte a questa libertà negativa, conviene stabilire la libertà positiva: occorre far noto al paese che cosa si voglia sostituire a quello che si è negato.

Finora, noi abbiamo lasciato la coscienza in potere della Chiesa; e se questo potere le rimanga, la Chiesa, anche inerme, sarà sempre più forte dello Stato.

Volete voi, dice, contrastare questo potere? Ma quale pensiero opporrete? Il paese attende da trent'anni di conoscerlo, e di sapere se e come vogliate determinare questa missione della nuova Italia.

La laicità dello Stato non significa nè lo Stato ateo, nè lo Stato confessionale: ma vuol dire aver un pensiero morale e scientifico rispondente ai tempi moderni.

E ciò senza abolire immediatamente l'articolo primo dello statuto o la legge delle guarentigie (Commenti) ma sottraendo poco a poco le istituzioni umane dal dominio della Chiesa per trascinarle sotto il dominio dello Stato. (Bene!)

Certo non è tutto qui, dice: ma qui si cominciano a determinare le coscienze e la missione del nuovo Stato. Senza religione, perchè l'avete scossa, senza fede civile perchè la temete, quale popolo saremo noi? Un popolo scettico, timido in guerra, torbido in pace senza ideali e senza entusiasmi. (Bene!)

Ma il punto in cui siamo della questione ecclesiastica è questo che il prete non vi perdona, e il libero pensatore non vi seconda (Approvazioni e applausi all'estrema Sinistra).

Perciò abbiamo l'obbligo di uscire dalla libertà negativa, per affermare la determinazione della nostra coscienza nazionale e della nostra fede civile

Perciò non è oziosa siffatta questione, che non è romana ma italiana, e quale deve essere intesa da un gran Parlamento risedente in Roma. (Bravo!)

Non esaminerà la questione se potesse il ministro dell'interno sciogliere o no un dato comizio, che diventa ormai affatto secondaria. Egli ravvisa ne la grande questione della politica ecclesiastica, il criterio che può segnare la divisione dei partiti.

Questa divisione sarà feconda di utili risultati purchè chi fa sua la bandiera del libero pensiero, non dica poi, giunto al Governo, che altro è parlar da deputati, altro da ministri. (Approvazioni).

Questo non è tutto il programma della estrema Sinistra, ma ne è gran parte; e su questo punto può l'estrema Sinistra unire il suo voto a quello del grande partito liberale.

Infine si involge in codesta questione una grande questione di politica estera, perchè allo straniero deve l'Italia rispondere ch'essa non è uno Stato cattolico, ma è la scienza, la civiltà; e a chi si

lamenti della condizione fatta al capo della Chiesa potrà rispondere che l'Italia può senza danno vederlo trasportare la sua sede altrove, a Monaco, a Vienna.

Domanda che il Governo spieghi concretamente le sue intenzioni intorno alla precedenza del matrimonio civile, intorno al divorzio, intorno alla laicità della scuola, e specialmente che cosa intenda esso rispondere agli Stati esteri che vogliono metter bocca nel diritto nostro interno, nel diritto nostro nazionale. (Benissimo! — Applausi — Moltissimi deputati si recano a congratularsi con l'oratore).

BARAZZUOLI svolge la sua interpellanza sulla politica ecclesiastica e interna del Gabinetto.

Dichiara che, mentre fu sempre nemico della violenza, mai non volle che le istituzioni civili fossero assoggettate ad una religione.

Ricorda com' egli non abbia mai approvato la formula della *libera Chiesa in libero Stato*, che porterebbe ad uno Stato dentro lo Stato.

Votò la legge delle guarentigie, perchè la ritenne una suprema necessità e tale la ritiene oggi. Ma pensò e pensa che per essa non sia punto menomata la sovranità dello Stato.

Ricorda com' egli si oppose al riconoscimento degli agenti diplomatici presso il Vaticano. Si deve alla sua opposizione se non fu approvata la disposizione che pareggiava i legati pontificii agli agenti diplomatici. Egli rivendicò i diritti dello Stato in materia beneficiaria. Così pensava allora, così pensa dopo venti anni

Come sorse l'agitazione per l'abrogazione di questa legge, che rese si grandi servigi e può renderne ancora? Il fanatismo di uno sconsigliato commosse la coscienza pubblica: vi si volle vedere il sintomo di un pericolo nascente; ed egli comprende quello scoppio di sentimento nazionale.

Non si duole del Comizio contro le guarentigie, quantunque nel paese non ci sia affatto movimento contro quella legge.

Quanto allo scioglimento, se un funzionario di pubblica sicurezza trascese, ciò non implica la responsabilità del Governo.

Dichiarerà il Governo i suoi propositi in ordine al diritto di riunione e di questi converrà giudicare.

E' lieto anche di ciò che accadde in seno alle delegazioni Austro-Ungariche, ed è lieto che l'onorevole Cavallotti abbia qui portato la questione.

Sapranno così le altre nazioni che noi non ammettiamo l'ingerenza estera nelle questioni del diritto nostro interno.

Del resto le parole del ministro Kalnoky hanno altro significato da quello che ad esse si volle attribuire.

Se in esse v'era poi qualcosa di poco benevolo, è questa una ragione di più per tenersi stretti alla legge delle guarentigie.

Finalmente quanto avvenne serve a dimostrare l'utilità dell'alleanza austriaca, siccome quella che collega l'interesse di quel paese al nostro pel mantenimento del nostro diritto nazionale, anche di fronte al papato.

L'onorevole Di Rudinì disse nel suo discorso di Milano che non avrebbe toccato la legge delle guarentigie; anche l'oratore ritiene che giovi mantenerla immutata.

Si domanda la modificazione del primo articolo dello Statuto per stabilire l'uguaglianza dei culti.

Orbene noi non abbiamo una religione dello Stato se non nelle pagine dello Statuto; volgendo lo sguardo al banco dei ministri si ha la prova che ogni differenza religiosa è svanita.

Anche l'articolo 28 relativo alla censura ecclesiastica, è da tempo lettera morta.

Non crede intangibile lo Statuto; ma non deve immutarsi senza necessità. Così pure non deve toccarsi alla legge delle guarentigie, la quale è una guarentigia principalmente per noi.

E' possibile immaginare il Capo della Chiesa divenuto un semplice cittadino come gli altri?

Ridotto a comparire dinanzi al pretore per rispondere di una contravvenzione?

Domanda al presidente del Consiglio se intende continuare la politica ecclesiastica, che fu finora applicata; se intenda tener fermo il concetto che il nostro rapporto col papato concerne esclusivamente il nostro diritto interno; se intende punire col rigore delle nostre leggi i pellegrini, che violino il nostro diritto; se intende mantenere la promessa contenuta nell'articolo 18 della legge delle guarentigie.

Se avrà risposto, quali se le attende, voterà in favore del Ministero, la cui condotta politica lo affida pienamente. (Approvazioni).

Presentazione di un disegno di legge.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, presenta un disegno di legge:

« Acconto da corrispondersi al Tesoro dello Stato dal Fondo per il culto sui propri avanzi di rendita; aumento del supplemento di congrua ai parroci fino al massimo (lire 800) stabilito dalla legge 7 luglio 1866 n. 3036; ed esonero dei Comuni dal contributo per le abolite decime, nei limiti determinati dalla legge 14 luglio 1887 numero 4727 ».

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze

BONGHI svolge la sua interpellanza sulla politica ecclesiastica del Gabinetto.

Non crede inutile il presente dibattito, siccome quello che rivelerà l'attitudine nel Parlamento a levarsi fino ad una questione che involge sì alti principii.

La questione bisogna guardarla in faccia.

I fatti del 2 ottobre furono l'occasione dell'agitazione contro la legge delle guarantigie; ma avrebbe potuto accadere anche senza quella legge. Quell'occasione fu dunque inopportuna; ma ciò appunto prova che dei dubbi intorno all'utilità della legge già esistevano nel paese.

Che cosa è stata quella legge? Un guanciale posto fra due poteri affinchè non si urtassero.

Il Governo in generale finora ha abbastanza fedelmente osservata la legge delle guarentigie e se in qualche punto non l'ha osservata la colpa non è sua.

La legge doveva tener conto necessariamente di un fatto: che non vi è nessuna religione organizzata come la cattolica, la quale ha credenti in tutto il mondo, or una legge che non avesse tenuto conto di questo fatto sarebbe riuscita difettosissima.

La legge poi, si divide in due parti: la prima assicura l'indipendenza del Sommo Pontefice, la seconda tratta dei rapporti interni fra la Chiesa ed il Governo italiano.

L'oratore ammette che questa seconda parte della legge sia modificabile.

Si sono fatte molte recriminazioni perchè qualcuno all'estero ha detto che la questione fra l'Italia ed il Papa non è chiusa, ma coloro che promuovono l'agitazione per l'abolizione della legge sulle guarentigie mostrano di accettare implicitamente che la quistione non è chiusa. Non conviene toccare questo tasto (Bene!)

La legge delle guarentigie ha certo diminuito l'asprezza del conflitto fra la Chiesa e lo Stato italiano ma non l'ha evitato.

Non l'ha evitato perchè venti anni non possono bastare a far dimenticare le reminiscenze del potere temporale, perchè il cattolicesimo dura da moltissimi secoli, durerà ancora dei secoli ed il Papato difficilmente si rassegna a rinunciare a ciò che crede suo diritto.

E' inutile sperare che intanto la quistione papale non sia discussa nei Parlamenti stranieri.

Il partito cattolico è forte in moltissimi paesi, manda i suoi rappresentanti nei vari Parlamenti ed i Governi devono alle volte appoggiarsi anche sopra di esso.

La risposta ultima del Kalnoky è incensurabile, infatti egli ha affermato che la questione fra la Chiesa e lo Stato italiano esiste, e, giacchè esiste, sarebbe bugia il negarlo, ma ha affermato poi, com'era suo dovere, che l'Austria non coopererà mai a turbare il possesso di Roma all'Italia.

Porrebbe fine al suo discorso se non sentisse il bisogno di rispondere all'onorevole Bovio sulla questione dei partiti.

Crede che i partiti in questa Camera sorgeranno quando se ne parlerà meno, quando ci sarà qualcuno che saprà pensare qualche cosa di nuovo e saprà indurre altri a pensare come lui (Bene!)

Non si possono dividere i partiti sulla questione finanziaria: si

tratterebbe di voler pagare o non pagare e naturalmente tutti ammettono che si debba pagare. (Bene! Ilarità!)

Sulla questione religiosa non si può avere altra fede che quella della libertà.

Si è preconizzata una nuova religione civile ma questa non deve essere creata dal Governo, deve sorgere nella società e poi il Governo forse la potrà adottare.

Fermo in questi concetti di libertà, dappoichè questa questione si è portata al Parlamento fa voti che questo con un voto dichiari che la politica ecclesiastica di libertà che finora si è seguita in Italia sia continuata.

In questi concetti avremo con noi tutta quanta l'opinione civile del mondo. (Bene! Bravo! — Applausi).

DI RUDINI', presidente del Consiglio, (Segni di viva attenzione) risponderà ai diversi oratori; ma non potrà rispondere all'onorevole Bonghi, in primo luogo perchè, per l'affollamento dei colleghi intorno a lui, poche parole ne udì, poi perchè da quelle poche parole comprese che non c'era fra l'oratore e l'onorevole Bonghi divergenza alcuna di opinione.

L'onorevole Cavallotti fu cortese, e ne lo ringrazia; ma fu, quanto cortese, altrettanto abile, poichè trasse partito da questa nuova effervescenza del sentimento nazionale per cercar di porre il Gabinetto in contraddizione in ordine alla sua politica estera.

Non comprende come proprio nel Parlamento italiano siasi potuto sollevare la questione del potere temporale, come se essa non fosse da lunghi anni morta e sepolta.

Consultando la storia diplomatica, l'oratore potè vedere come, dal momento in cui la Francia abbandonò Roma, il potere temporale fu subito giudicato caduto, prima ancora dell'azione militare italiana.

Restava per la diplomazia il solo problema delle relazioni del papato con la cattolicità e con le potenze cattoliche.

Importava specialmente l'attitudine della Francia e dell'Austria. La Francia, impegnata in una lotta titanica, non poteva interessarsi della questione Romana. Decisiva invece era l'attitudine dell'Austria, e questa fu sinceramente amichevole, come appare da un rapporto del Minghetti, allora nostro plenipotenziario a Vienna.

Il Governo imperiale, rimasto fermo ad ogni preghiera del nunzio pontificio, dichiarava allora fermamente di non voler ingerirsi in detta vertenza, e che, avendo il Sommo Pontefice rifiutato di trattare col Re d'Italia, non poteva neppure interporre i suoi buoni uffici: ciò che soltanto avrebbe potuto fare.

Quando il Governo italiano accettò il plebiscito romano, dichiarava che intendeva mantenere intera la sovranità del Pontefice, e stabilire all'uopo le necessarie guarentigie.

Di qui la legge 17 maggio 1871.

Adempiute le fatte promesse, il Governo italiano comunicava ai vari Governi il contenuto della legge delle guarentigie.

Era un momento difficile; e la situazione sarebbe stata delicata, se i vari Governi avessero mosso obiezioni alla legge; se al contrario l'avessero ufficialmente approvata, la legge assumeva carattere internazionale.

Qui pure importava specialmente il contegno dell'Austria-Ungheria.

Ora, il ministro austriaco dichiarava che, in osservanza del principio di non intervento non poteva formulare l'adesione ufficiale alla legge delle guarentigie.

Con ciò veniva a proclamare per primo il carattere interno della legge.

IMBRIANI, Vergogna della destra; legge i documenti della nostra vergogna! (Oh! rumori).

PRESIDENTE richiama severamente l'oratore.

DI RUDINI', presidente del Consiglio. La battaglia diplomatica dunque era vinta.

Si meraviglia che l'onorevole Cavallotti abbia invocato l'invio di una circolare ai nostri agenti diplomatici, in cui si affermi il carattere interno della questione Romana.

Quasichè i nostri diplomatici non conoscessero il nostro diritto. (Bravo).

Non analizzerà il discorso del conte Kalnoky, del quale non esiste il resoconto ufficiale; sarebbe dunque meno corretto discuterne.

L'onorevole Cavallotti tradusse all'improvviso dalla *Neue Freie Presse*: ma omise due punti principalissimi.

Anzitutto la dichiarazione del conte Kalnoky che non intendeva occuparsi della questione.

Omise poi anche la dichiarazione dello stesso conte Kalnoky che non intendeva offendere il sentimento italiano; dichiarazione accolta fra gli applausi.

Del resto ben si sa che, quando l'unità italiana fosse minacciata (e non v'è unità senza Roma), l'Austria sarebbe coi suoi soldati al nostro fianco per difenderla.

Non egli per primo, l'oratore, disse statutaria la legge delle guarentigie.

L'onorevole Crispi chiese nel 1878 un parere in proposito al Consiglio di Stato: e questo in assemblea generale affermava che, se altra legge oltre allo Statuto può dirsi fondamentale, deve essere la legge delle guarentigie. (Commenti in vario senso).

Dirà dunque, se non legge statutaria, legge fondamentale.

Ed è logico che la legge delle guarentigie sia considerata come esplicativa dello Statuto, in quanto lo Statuto non poteva prevedere la nuova condizione di cose, che sarebbe sorta per l'acquisto di Roma.

Altro peccato dell'oratore è di aver qualificata la legge delle guarentigie come legge immutabile.

Anche qui il pensiero non è nuovo. L'onorevole Depretis nel 1891, essendo al Governo con l'illustre Mancini, nella parte ufficiale della *Gazzetta Ufficiale* pubblicava una dichiarazione, affermando che la legge delle guarentigie avrebbe preso posto fra quelle leggi; la cui efficacia dipende dal credito della loro stabilità. (Commenti in vario senso).

Ma questi non sono che argomenti minuscoli; tanto più per l'oratore, che dichiarò più volte di esser convinto che i poteri, i quali hanno fatto una legge, hanno piena facoltà di disfarla: od essere anzi teorica rivoluzionaria quella dell'immutabilità delle leggi.

V'è argomento più importante.

La legge delle guarentigie è una legge di libertà.

La libertà è il fondamento delle nostre istituzioni, ed è immortale.

Inoltre la legge delle guarentigie è una legge di necessità.

Le relazioni fra Stato e Chiesa non potevano regolarsi colla persecuzione, contradicendo ai nostri principî di libertà.

Non poteva ugualmente seguirsi il sistema dei concordati nelle presenti reciproche condizioni.

Non restava dunque altro modo che la libertà; ed a questa si ispira la legge delle guarentigie.

L'onorevole Rossi si limitò a chiedere se il Governo avrebbe mantenuti integri i diritti riservati allo Stato nella seconda parte della legge delle guarentigie.

Risponde semplicemente: *sì*.

L'onorevole Bovio si elevò in alto, evitando, come al solito, le questioni piccine.

Il suo discorso elevato e filosofico terminò precisando alcuni concetti, e formulando alcune domande.

Chiese in primo luogo come il Governo intende l'ufficio dello Stato moderno. (Segni d'attenzione).

Crede che lo Stato moderno, pur essendo rispettoso del sentimenti religiosi, debba alla scienza principalmente affidare i destini della patria, come alla scienza deve ispirarsi il legislatore nel formulare le sue leggi.

L'on. Bovio vuole lo Stato laico. Anche l'oratore lo vuole.

Ma lo Stato italiano è abbastanza laico, dopo trent'anni di vita pubblica.

In ordine alla scuola laica il Governo intende mantenerla e svilupparla.

Circa la precedenza del matrimonio civile e al divorzio, non è teoricamente contrario a queste riforme; ma non crede sia questo il momento opportuno.

Le riforme che toccano il sentimento di un popolo devono essere lungamente maturate.

L'onorevole Bovio domandò infine quale sarebbe l'attitudine del Governo di fronte ai Governi esteri che vogliono por lingua nelle cose nostre.

Porre il quesito è risolverlo.

Può esservi mai un Governo che possa anche lontanamente ammettar ciò?

Sarebbe quasi tentato di rispondere con parole sdegnose ad una siffatta ipotesi.

Risponde all'onorevole Barazzuoli. Dichiara che il Governo intende mantenere quella politica ecclesiastica che fu sinora assiduamente mantenuta.

Circa l'ingerenza dei Governi esteri ha già risposto.

Il Governo manterrà sempre alta, come sempre mantenne, l'autorità della legge, di fronte ai pellegrini, come di fronte a qualunque altra persona.

Circa la presentazione della legge sulla proprietà ecclesiastica, malgrado che il tempo trascorso mostri la difficoltà del problema, prende impegno di studiarlo con molto amore.

Gli onorevoli Bovio e Cavallotti augurano la ricostituzione dei partiti (Segni d'attenzione) credendo che la presente questione possa esserne l'occasione.

Liberali da una parte, neo-guelfi dall'altra. Ma in questa Camera non vi sono neo-guelfi.

Da un' pezzo e per lungo tempo ancora una distinzione netta e precisa di partiti non vi sarà nè vi può essere.

Ad ogni modo l'onorevole Bovio non troverà al Banco del Governo che liberali o ghibellini. (Approvazioni — Commenti prolungati).

NICOTERA, ministro dell'interno. Dopo la risposta del presidente del Consiglio, la questione gli pare esaurita; ma, per non parere scortese, risponderà agli accenni dell'onorevole Cavallotti.

Distingue la questione di diritto e la questione di fatto.

In ordine alla prima questione dichiara che intende il diritto di riunione nel modo il più largo consentito dalla legge.

In fatto, come fu sciolto il comizio? Come il delegato sapeva il contenuto di quella lettera?

Lo apprese da una riunione tenuta dapprima in pochi per discutere sul contenuto di quella lettera; quei tali non si accorsero che il delegato assisteva e udiva. (Ilarità — Commenti).

Date le espressioni di quella lettera (che riguardava non la legge delle guarentigie, ma altra cosa) il delegato fece bene a sciogliere il Comizio.

Si può liberamente discutere nei comizi anche delle leggi vigenti: ciò che fino da qualche anno addietro era vietato.

Egli permetterà tutte le riunioni, ma le scioglierà quando violano la legge.

Approva quindi il fatto del delegato. (Approvazioni).

MUSSI, per fatto personale. Il delegato non poteva avere udito il tenore della lettera e non ne poteva conoscere il tenore a meno di avere una doppia vista.

Del resto nella lettera si contenevano frasi non diverse da quelle che si contenevano nel manifesto del Comitato.

NICOTERA, ministro dell'interno, domanda agli onorevoli Mussi e Cavallotti se la lettera stampata poi è identica a quella manoscritta.

Afferma poi che il prefetto facilitò con ogni modo il meeting.

Domanda poi se l'agitazione cessò perchè fu sciolto il comizio, oppure perchè non trovò eco nella popolazione.

MUSSI replica brevemente per fatto personale, rettificando alcune circostanze di fatto.

CAVALLOTTI, per fatto personale, teoricamente non sarebbe contrario alle dichiarazioni dei ministri.

Prega, dovendo svolgere alcuni concetti, che gli sia concesso di parlare domani.

(Così è stabilito).

Annunciansi domande d' interrogazione e d' interpellanze.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto domanda di interrogare il ministro della guerra sulla realtà della notizia pubblicata di un grave scoppio di balistite successo ieri nel Regio Arsenale di Torino e sulla possibilità di evitare simili pericoli per l'avvenire.

« E. Daneo, Favale ».

PELLOUX, ministro della guerra, spiega il fatto dimostrando trattarsi di cosa di minima importanza.

DANEO si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE comunica quest'altra domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, circa gl'intendimenti che ha il Governo per rimuovere l'ingiusto onere che, con grave danno del commercio, pesa da lungo tempo sul trasporto delle merci da Genova a Sampierdarena, assoggettate ad una tariffa ferroviaria notevolmente superiore a quella che sarebbe dovuta per la percorrenza effettiva fra le stazioni in parola.

« G. Bettolo ».

Sarà posta all'ordine del giorno.

Comunica la seguente domanda d'interpellanza.

« Il sottoscritto chiede interpellare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere in che modo intende meglio provvedere alla conservazione degli oggetti preziosi dell'arte se crede modificare l'editto Pacca in quelle parti in cui discorda con le presenti condizioni, regolando la materia con legge unica da imperare in tutta Italia.

« Jannuzzi. »

Prega l'onorevole ministro dei lavori pubblici di comunicare quest'interpellanza al suo collega della pubblica istruzione.

Comunicazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Annuncia che fu presentata una proposta di legge degli onorevoli Rospigliosi, Bastogi e De Pazzi, che sarà trasmessa agli uffici.

La seduta termina alle 6,40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 3 — *Camera dei Deputati.* — D'accordo col Governo, si decise, con 329 voti contro 207, di fissare a venerdì 11 corrente la discussione dell'interpellanza Hubbard sull'attitudine dei vescovi.

VIENNA, 3 — Le Delegazioni ungherese ed austriaca, dopo di aver constatato l'armonia fra le decisioni prese da esse ed espresse all'Imperatore ed al Governo comune ringraziamenti per la loro azione patriottica chiusero la loro sessione.

BERLINO, 3 — I negoziati per il trattato di commercio fra l'Austria-Ungheria ed il Belgio, che ebbero luogo qui contemporaneamente a quelli del trattato fra la Germania ed il Belgio, sono stati chiusi oggi, al Ministero degli affari esteri, e i delegati austro-ungheresi e belgi hanno parafato il trattato stesso.

LONDRA, 3 — Un telegramma del ministro d'Inghilterra a Pechino dice che nessun europeo venne ucciso nei recenti massacri.

PARIGI, 3. — Senato. — Si approva, malgrado l'opposizione del ministro del Commercio, Roche, un emendamento che colpisce i semi oleosi con dazi, ma meno elevati di quelli proposti dalla Commissione e respinti martedì

Si respinge poscia, su domanda del ministro del Commercio, una sopratassa di 3 franchi sopra gli zuccheri coloniali ed esteri.

L'AJA, 3. — Seconda Camera. — Il ministro degli esteri, Tienhoven, dichiarò che l'interesse dello Stato non esige presentemente il ristabilimento della missione diplomatica presso la Santa Sede, desiderato da diversi deputati cattolici.

PECHINO, 3. — Il Governo chinese ricevette notizia ufficiale che il generale Jeh sconfisse gli insorti, il 27 ed il 28 dello scorso mese, presso Kinchow ed uccise loro 600 uomini, fra cui il capo della banda.

Gli insorti furono pure sconfitti a Geho.

BERLINO, 3. — Il Cancelliere, conte di Caprivi, diede stasera un pranzo parlamentare, al quale intervennero i ministri Di Boetticher, Miquel, Di Kaltenborn Stochau, Heyden e Thielen, con deputati di tutti i partiti, eccetto i socialisti democratici.

Il presidente del Reichstag, Levetzow, e il vice presidente, Ballestrem, sedevano ai lati del conte di Caprivi.

Il pranzo fu animatissimo; cominciò alle ore sette e terminò verso le nove

Il conte di Caprivi non consentì a parlare sui trattati di commercio, di cui parecchi deputati facevano menzione.